

BIBLIOTECA
CENTRALE
GIURIDICA

RELAZIONI
CASSAZIONE
1991

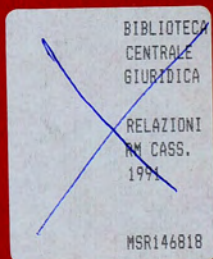
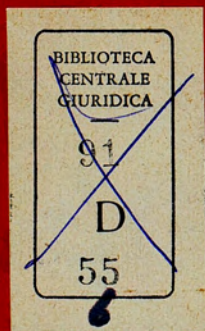
MSR 146818

VITTORIO SGROI

Generale della Repubblica presso la Corte Suprema di Cassazione

RELAZIONE

SULL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA
NELL'ANNO 1990



Roma, 9 Gennaio 1991

VITTORIO SGROI

Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte Suprema di Cassazione

BIBLIOTECA
CENTRALE
GIURIDICA

RELAZIONI
CASSAZIONE
1991

MSR 146818

RELAZIONE

SULL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA
NELL'ANNO 1990

Roma, 9 Gennaio 1991

Signor Primo Presidente,

Colleghi della Corte Suprema e della Procura Generale presso la Cassazione,

vogliate consentirmi di dar voce anche al vostro sentimento nel salutare con deferenza e nel ringraziare il Presidente della Repubblica Francesco Cossiga per la Sua ambita presenza all'Assemblea riunita per l'inaugurazione dell'anno giudiziario.

Al di là della legittima dialettica delle posizioni e al di là delle polemiche talora pretestuose, se mai come nell'anno appena decorso la « questione giustizia » ha occupato il centro dell'interesse della Nazione, lo si deve anche ai richiami, alle sollecitazioni, ai personali interventi del Capo dello Stato.

Egli, interpretando con tenace passione civile il suo ruolo di organo di raccordo dell'ordine giudiziario con gli altri poteri, ha affidato ai suoi messaggi l'intendimento di stimolare la mobilitazione di ogni possibile risorsa umana, strumentale e normativa al servizio della causa del recupero della legalità — così spesso e così duramente violata in estese zone del territorio nazionale — anche attraverso uno sforzo di rigenerazione morale.

L'omaggio più vivo e grato va poi :

- all'Eminentissimo Cardinal Vicario di Sua Santità ;
- al Presidente della Camera dei deputati ;
- al Vice Presidente del Senato ;
- al Vice Presidente del Consiglio dei Ministri ;
- al Presidente e ai Giudici della Corte Costituzionale ;
- al Ministro Guardasigilli, agli onorevoli Ministri e ai Sottosegretari di Stato ;
- al Vice Presidente e ai componenti del Consiglio Superiore della Magistratura ;
- agli Ambasciatori presso il Quirinale ;

al Presidente della Commissione Giustizia della Camera dei deputati e agli onorevoli deputati e senatori ;

al Presidente del Consiglio Regionale ;

ai Presidenti del Consiglio di Stato, della Corte dei Conti e del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ;

al Prefetto, al Capo della Polizia, ai Comandanti generali dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza ;
alle altre autorità civili e militari presenti.

Un saluto particolare rivolgo — oltre che ai Capi degli Uffici giudiziari romani — all'Avvocato Generale dello Stato e agli Avvocati del libero Foro, qui rappresentati dai Presidenti del Consiglio Nazionale Forense e del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Roma.

Infine esprimo i sensi della nostra devota amicizia ai numerosi alti magistrati cessati dal servizio, che con la loro partecipazione danno la testimonianza di un inestinguibile vincolo di continuità.

Prima di dar corso alla Relazione desidero associarmi al cordoglio della Nazione per il barbaro eccidio dei tre giovani Carabinieri ed esprimere la più profonda solidarietà all'Arma benemerita duramente impegnata, con le altre Forze dell'Ordine, nella difesa delle istituzioni democratiche e della civile convivenza.

Accomuno nel ricordo il sacrificio del collega Rosario Livatino ; e mi permetto di invitare i presenti ad un breve raccoglimento.

La relazione del Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Cassazione sull'amministrazione della giustizia.

Ho l'onore di presentarmi per la quarta volta all'Assemblea generale della Corte Suprema di Cassazione, riunita « in forma pubblica e solenne », come vuole l'art. 89 del vigente ordinamento giudiziario, per riferire sull'amministrazione della giustizia nell'anno appena decorso ; ma è la prima volta che avverto l'esigenza di precisare non tanto il fondamento giuridico — che risiede nell'art. 88 dello stesso ordinamento — quanto il contenuto di questo dovere istituzionale di rendiconto annuale.

Non intendo, invece, soffermarmi sull'opportunità dell'odierna cerimonia, giacchè i dubbi che ricorrentemente il tema suscita sono stati superati a forte maggioranza in seno al Consiglio Superiore della Magistratura, cui è attribuita la competenza a disporne lo svolgimento. Sarebbe stata, per vero, assai singolare una disposizione sospensiva, nel momento in cui la questione giustizia ha assunto una posizione di assoluta centralità nel panorama delle emergenze nazionali, mentre la rilevanza dell'attività giurisdizionale in una società complessa e conflittuale, come quella in cui viviamo, colloca la crisi della giustizia in uno scenario altamente drammatico.

Queste considerazioni rendono assai opinabile il giudizio circa l'inutilità delle cerimonie inaugurali che proviene da organismi privati, i quali sembrano rivendicare un inammissibile monopolio dell'azione informativa della società civile e stimolatrice dei pubblici poteri; mentre non riesco a figurarmi in che cosa le annunziate assenze e diserzioni possano giovare alla causa della giustizia attesa l'indimostrata proficuità della concomitante iniziativa di protesta.

Non convince affatto la tesi, secondo cui non esisterebbe una particolare ragione per occuparsi della situazione della giustizia nella sede istituzionale della cerimonia inaugurale dell'anno giudiziario: ciò si assume sulla base del rilievo che si tratta di un argomento da gran tempo all'ordine del giorno e che sarebbe, perciò, inutile aggiungere la voce del Procuratore Generale ai tanti interventi che quotidianamente si registrano. È sin troppo agevole la replica che, se la moltitudine delle voci può sembrare persino assordante e improduttiva di seri richiami e di risultati positivi, non si vede perchè l'istituzione giudiziaria debba dismettere questo canale ufficiale di comunicazione verso l'esterno e perchè il dovere del silenzio debba gravare proprio e soltanto sul Procuratore Generale, l'inibitoria potendosi interpretare come una sorta di presunzione di inettitudine a fornire analisi serie, obiettive, utili.

Ma perchè queste note qualificanti non le manchino quale contenuto deve avere la Relazione? A proposito di questo contenuto sulla Relazione dell'anno scorso, anche in ambienti responsabili, si sono addensate forti critiche. Al riguardo un punto va

subito chiarito : non può sorprendere nessuno — e meno che mai chi Vi parla — che sul merito degli argomenti trattati e dei suggerimenti formulati vi siano state, da parte di alcuni commentatori, radicali dissociazioni. Quel che, invece, richiama una doverosa ed allarmata attenzione è l'accusa, che pure non è mancata, secondo cui la Relazione avrebbe imprudentemente travalicato i limiti che si impongono ad un asettico rendiconto, delineando soluzioni esegetiche proprie di altre sedi ed usurpando funzioni propositive che spettano ad altri organi.

La censura, in sè grave per chi è uso conformare il proprio operato al puntiglioso rispetto dei limiti delle proprie attribuzioni, non ha la benchè minima ragione di esistere; e va contestata non già per il passato e per il gusto della polemica, ma perchè anche quest'anno non si generino equivoci.

Riferire sull'amministrazione della giustizia — come si esprime l'art. 88 dell'ordinamento giudiziario — non può in alcun modo risolversi nella mera elencazione di dati numerici (al più riguardati secondo i criteri dell'aggregazione e della scomposizione), con l'obbligo di astenersi da qualsiasi commento e di evitare qualsiasi discorso intorno ai problemi che sulla base di quei dati si possono impostare.

Ammesso che si tratti di operazione possibile (ogni esposizione di dati, per il fatto stesso di seguire un ordine, contenendo in sè i germi di una presa di posizione) e di operazione giovevole sul piano intellettuale (poichè tanto varrebbe affidarsi alla lettura diretta delle tabelle elaborate dagli organi competenti), a nessuno è dato comprendere perchè per una simile attività — pedestremente ripetitiva dei risultati di indagini altrui — si debba scegliere una sede che la legge qualifica « solenne ».

Il vero si è che non può riconoscersi alcuna dignità ad una nozione di « relazione sull'amministrazione della giustizia » tanto riduttiva quanto palesemente erronea, tale da meritare il netto ripudio da parte di qualsiasi utente del più rudimentale lessico.

Quel che più meraviglia, fino ad insospettire, è la pretesa che l'unica sede nella quale sarebbero inibite la valutazione dei dati e la formulazione di proposte intese a correggere distorsioni e rimediare a deficienze dovrebbe essere proprio l'Assemblea ge-

nerale della Cassazione, indetta per l'inaugurazione dell'anno giudiziario, mentre quotidianamente da ogni tribuna, su tutti i mezzi di comunicazione, ad opera di una categoria di soggetti sempre più vasta, ma non sempre in possesso degli strumenti diagnostici forniti dalla cultura giuridica e dall'esperienza giudiziaria, si accendono dibattiti sui temi dell'amministrazione della giustizia.

È poi incontestabile la necessità, per chi voglia adeguatamente riferire in ordine all'amministrazione della giustizia, di occuparsi delle leggi che riguardano questo settore (e quindi, forzatamente, di interpretarle), se deve trattare dei loro effetti pratici, rispetto ai quali nessuno si sognerebbe di vedere nelle norme che li determinano un dato di per sé neutro, dal quale sarebbe possibile prescindere.

Non solo gli effetti mutano — come ovvio — per il mutare della norma che li produce, ma dipendono direttamente dalla interpretazione che se ne dà.

Un esempio per tutti: ai sensi dell'art. 111 comma 2 Cost., contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale è sempre ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge.

Questa norma è al centro di un vivace dibattito, che ha la sua premessa, ma anche la sua vera ragion d'essere nella consapevolezza che l'una o l'altra lettura coinvolge il problema dell'identificazione del ruolo della Cassazione e incide sul carico di pendenze che si viene a concentrare su di essa. Ora accade che una parte considerevole della dottrina — i cui rappresentanti, per l'area culturale di appartenenza, non possono certo presumersi animati da spirito di restaurazione — muove severe critiche contro l'interpretazione da decenni accolta dalla Cassazione, che viene ritenuta ingiustificatamente incline all'ampliamento dei casi di ricorso, ma che, perciò stesso, si risolve in un sostanziale ampliamento del diritto di difesa. L'esempio dimostra all'evidenza che non è possibile dar conto dei problemi della pratica senza toccare i principi normativi che ne condizionano la soluzione.

La verità è che tutte le norme giuridiche — ed in primo luogo quelle costituzionali, che oltre ad avere vigore precettivo recano in sé una certa carica di progettualità — lasciano all'interprete spazi più o meno ampi di manovra.

Esplorare questi possibili margini di discrezionalità — quando non se ne stravolga l'autentica *ratio* — anche al fine di confrontare le norme con le esigenze, imperiose e mutevoli, della realtà su cui sono destinate ad incidere, non può mai costituire un attentato alla sovranità della legge nè può seriamente esporre, ove si tratti di norme costituzionali, all'accusa di infedeltà alla Costituzione, tanto più se la verifica venga condotta non già in sede di attività giurisdizionale, ma in guisa di approccio teorico al fine di saggiare alternative esegetiche possibili. Nel clima di incisivi intenti innovatori, che caratterizza l'attuale dibattito intorno alle istituzioni, sostenere il contrario assunto finirebbe per sollevare ingiusti sospetti su larghi settori delle forze politiche e della ricerca scientifica.

Per i presenti e, in generale, per gli addetti ai lavori questo discorso è non solo superfluo, ma persino al di qua della soglia minima della cultura giuridica; ma questa Relazione ha anche destinatari diversi.

Nei confronti di costoro va qui ribadito che di nessuna stravagante esorbitanza dal tema « amministrazione della giustizia » può essere imputato chi, nel tracciare un rendiconto su tale tema, si intrattenga sulle norme generatrici degli effetti da considerare e valutare.

L'amputazione della prospettiva che qualcuno vorrebbe accreditare si dimostra un vero e proprio non senso, oltre ad essere praticamente irrealizzabile, se il bilancio vuole avere — come deve avere — il carattere della globalità.

Il nuovo codice di procedura penale.

Una verifica spregiudicata delle informazioni che provengono dai vari distretti giudiziari (e che corrispondono, nelle grandi linee, a quelle già in possesso dell'opinione pubblica, attraverso gli organi di stampa) disegna un quadro abbastanza sconcertante dello stato in cui versa la giustizia penale a poco più di un anno dall'entrata in vigore del nuovo codice di procedura.

Si tratta di un periodo di tempo troppo breve per stilare un serio bilancio dell'applicazione di tale codice. Per di più, qualunque analisi non può prescindere dal rilievo che già prima la si-

tuazione era molto critica, specialmente sotto il duplice profilo della durata dei processi e della difficoltà di fronteggiare le imponenti sopravvenienze. Si aggiunga che il nuovo rito sconta la sfortunata coincidenza della dilatazione dei fenomeni criminosi più aggressivi.

Senza volere, allora, far questione di esigenze di adeguamento della disciplina processualpenalistica alla lettera e allo spirito dei precetti costituzionali (questione a proposito della quale la condanna senza appello del sistema abrogato deve fare i conti con le incisive brecche che vi avevano aperto gli interventi demolitori o correttivi della Corte Costituzionale e le novelle normative), non resta molto spazio ai lodatori del passato; ma a costoro bisogna dare atto che il malessere si è, per più aspetti, aggravato e che l'organismo giudiziario stenta ad uscire dalle strettoie della nuova disciplina.

Anche tra i fautori della riforma si lamenta la delusione delle attese di quanti confidavano in essa per ottenere un processo più rapido e più giusto; e si nutre un'idea pessimistica sulla possibilità di una inversione di tendenza rispetto alle fondate aspettative di impunità dei delinquenti e alla sfiducia delle vittime di reati.

Mi pare tuttavia scorretta la diagnosi che scorge estese sacche di resistenze al *novus ordo* e alla riconversione culturale degli operatori che questo comporta, quasi che alla magistratura, o a settori significativi di essa, si possa muovere l'accusa di infedeltà alla legge o, addirittura, di sabotaggio. Questa denuncia può placare la coscienza di quanti vanno alla ricerca di una spiegazione — quale che sia — del poco felice decollo del nuovo codice, purchè il codice stesso resti immune dalla critica di essere costruito su di un impianto complesso e dalla censura di contenere in sè i germi della difficoltà di inverarsi nell'esperienza attuativa; ma si tratta di diagnosi unilaterale che non corrisponde alle emergenze obiettive, le quali parlano, soprattutto, di gravi carenze organizzative e di insufficienza delle risorse umane e materiali.

Sarebbe, del pari, ingeneroso mettere a carico del Governo e del Ministro della Giustizia un atteggiamento di sostanziale inerzia, smentito dalle molteplici iniziative in materia finanziaria, di apprestamento di sedi, di reclutamento di ausiliari, anche se queste iniziative vanno perfezionate e incrementate.

In una società e in un clima culturale, in questi ultimi decenni alacramente votati ad operazioni dissacratorie di varia natura e spessore, sarebbe francamente un fuor d'opera caricare di una quasi-sacralità un codice processuale, che al pari di ogni disciplina del rito si configura soprattutto come complesso organico di tecniche strumentali, finalizzate allo scopo di garantire una giustizia penale degna di un paese civile.

Se è da ripudiare, dunque, ogni atteggiamento catastrofista, alimentato dalla falsa convinzione che i mali odierni della giustizia penale abbiano la loro principale matrice nel nuovo codice, neppure meritano di essere assecondate le tendenze forzosamente celebrative, che sfociano nella trasformazione del codice stesso in un monumento intangibile.

Che le cose della giustizia penale — dopo l'entrata in vigore del codice — potessero rivelarne qualche crepa e qualche menda fu lo stesso legislatore a prevederlo, predisponendo uno strumento più agile di produzione del diritto, ai fini integrativi e correttivi; e mai preveggenza si rivelò più centrata.

Tuttavia, non si tratta soltanto di sapere se l'esperienza abbia segnalato la necessità di aggiustamenti: di questo nessuno dubita; in particolare, non ne dubitano gli organi competenti, che sono già intervenuti e si apprestano ad intervenire ulteriormente mediante pacchetti di norme *ad hoc*. Occorre, invece, chiedersi se, andando più a fondo, non si prospetti l'esigenza di rivedere qualcuna delle linee portanti del nuovo sistema, esigenza per soddisfare la quale si imporrebbe l'assunzione del coraggio e della responsabilità di riprendere in mano qualcuno degli aspetti della legge-delega.

Nel formularla il legislatore andò alla ricerca di un punto di incontro e di equilibrio tra difesa della società e garanzia dell'imputato: bilanciamento che, del resto, è l'obiettivo di ogni sistema di rito penale, anche se poi le cose si diversificano notevolmente a seconda della diversa dislocazione di quel punto.

Credo che si possa convenire sul convincimento che col nuovo codice, forse al di là delle intenzioni e delle previsioni del legislatore, la bilancia in sede di applicazione sembra pendere, in misura non perfettamente giustificabile, a favore delle istanze ga-

rantistiche, che, se condotte oltre un certo limite, finiscono per giovare — come è stato osservato — alla cultura e all'economia del delitto.

Su quali meccanismi bisognerebbe incidere per ricondurre la situazione ad un punto di equilibrio più giusto, che può giudicarsi tale solo se non compromette l'efficienza e la funzionalità della gestione della giustizia penale, non è qui il caso di precisare: è un argomento su cui esistono una diffusa letteratura e una casistica ben nota agli organi responsabili, cosicchè è inopportuno scendere nei dettagli.

Fra i temi più caldi si annoverano quelli attinenti all'appesantimento dell'attività delle Procure, all'udienza preliminare, alle difficoltà per i processi di maggior mole e complessità, all'esigenza di coordinamento tra i vari uffici giudiziari, all'utilizzazione delle emergenze pre-dibattimentali, alla limitata forza attrattiva dei riti alternativi (si calcola che negli Stati Uniti il 90 per cento dei processi si concludono senza dibattimento e ancora più alta è nel rito inglese la percentuale dei casi decisi con i procedimenti semplificati).

Del resto, preoccupati dai venti di controriforma che credono di sentir soffiare, anche i difensori del nuovo codice — pur facendo quadrato attorno ad esso — si aprono all'idea di una sua razionalizzazione (che è, poi, un termine abbastanza ambiguo, che attende di essere riempito di più specifiche valenze). Probabilmente la lezione impartita dall'esperienza merita di essere ascoltata e messa a frutto senza riluttanze aprioristiche e senza pregiudiziali ideologiche, che non siano quelle imposte dai principi costituzionali.

È comunque certo che il recupero dell'efficienza e della funzionalità dell'amministrazione della giustizia penale — oltre ad aver bisogno del potenziamento della polizia giudiziaria — passa soprattutto attraverso una strategia globale capace di abbracciare settori disparati, come la deflazione delle fattispecie penalmente sanzionate, la revisione delle circoscrizioni giudiziarie e l'istituzione di un corpo di giudici onorari che affianchi i giudici professionali.

Istituzione del giudice di pace.

Mentre i profili essenziali dei primi due temi sono stati esaminati nelle precedenti Relazioni, quanto al giudice di pace va detto che, dopo un approfondito esame degli atti parlamentari relativi alle proposte di legge formulate a partire dal 1976 e dopo una complessa ed impegnativa attività di indagine e di verifica del dibattito culturale, dei pareri e degli apporti conoscitivi di qualificate rappresentanze di operatori del diritto, il Senato della Repubblica, nello scorso mese di novembre, ha approvato, in prima lettura, il disegno di legge che ne prevede l'istituzione.

L'approvazione del testo legislativo da parte di un ramo del Parlamento rappresenta non solo un momento essenziale di aggregazione delle forze politiche in ordine ad un tema-cardine nella strategia delle riforme, ma assegna nuove prospettive e concretezza di contenuti al disegno organico di potenziamento dell'attuale ordinamento giudiziario.

L'istituzione del giudice di pace si propone, infatti, di inserire nel sistema un organo, destinato ad operare nell'area della conflittualità minore, competente a definire e ad eliminare un contenzioso di massa che coinvolgendo larghi strati di cittadini, esibisce un inseparabile rapporto di interrelazione tra effettività di tutela dei diritti e legittimazione sociale della giurisdizione. La nuova figura di giudice onorario consentirà, inoltre, una deflazione dell'enorme carico di lavoro che grava sulla magistratura togata, e soprattutto, una più razionale distribuzione della domanda di giustizia cosiddetta minore, attualmente resa asfittica non tanto dall'onerosità e dai costi delle normali controversie quanto dal mancato adeguamento della competenza per valore dei giudici onorari — i conciliatori — che, all'inizio del secolo, trattavano ed assorbivano circa l'ottanta per cento delle cause civili: percentuale discesa, attualmente, a circa il sette per cento cioè ad una frazione esigua e anzi irrilevante ai fini di un calibrato riparto del crescente flusso e della imponente espansione del contenzioso civile.

La figura, il ruolo e la funzione del giudice di pace — come definiti nel testo approvato — si ispirano a soluzioni di media-

zione e di ponderato equilibrio tra le diverse concezioni politico-culturali, disegnando un modello di giudice onorario coerente rispetto all'attuale assetto ordinamentale ed assistito da ineludibili garanzie di indipendenza e di autonomia.

Incondizionata adesione merita il sistema di nomina affidato al Consiglio Superiore della Magistratura, — che non esclude ed anzi presuppone un'alta rilevanza dell'attività e del potere di proposta del Consiglio giudiziario e del Consiglio dell'Ordine degli avvocati e procuratori territorialmente competenti —; è da condividere anche l'opzione in favore di persone dotate di consolidata e matura esperienza umana, culturale e giuridica, idonea ad assicurare un livello di indispensabile autorevolezza nonchè ad evitare la formazione di un precariato con conseguenti, prevedibili istanze ed aspettative di stabilizzazione.

È comunque auspicabile che non solo l'attuazione ma il definitivo varo di una così delicata ed importante riforma sia assistita ed anzi preceduta — anche nella fase di transizione — da una mirata e concreta predisposizione di personale, di mezzi e di strutture indispensabili a garantire non solo la funzionalità del nuovo istituto ma la stessa credibilità dell'intervento legislativo e delle istituzioni dello Stato.

Patrocinio per i non abbienti.

All'esigenza da tempo avvertita di modificare la normativa sul gratuito patrocinio, — disciplinata da un regio decreto del 1923 — e di introdurre una riforma rispondente ai precetti della Costituzione repubblicana, e, quindi, ad una concezione sociale e non meramente assistenziale del diritto di difesa, si è provveduto con la legge 30 luglio 1990 n. 217 sul patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti nel processo penale.

Le nuove disposizioni si ispirano alla necessaria priorità di assicurare la difesa in sede penale e si inquadrano nell'ottica di garantire il patrocinio a spese dello Stato non solo all'imputato ma a tutte le parti private nel processo penale, estendendo l'applicazione del beneficio, per evidenti motivi di razionalità e di coerenza normativa, ai soli procedimenti civili nei quali sia eser-

citata l'azione per il risarcimento del danno e per le restituzioni derivanti da reato.

La legge presenta due linee fondamentali di intervento: l'abbandono definitivo del riferimento al requisito dello « stato di povertà », sostituito da un limite di reddito personale o familiare, e l'attribuzione della competenza a provvedere sull'istanza di ammissione al beneficio al giudice che procede ovvero al giudice competente a conoscere del merito, con conseguente apprezzabile snellimento e semplificazione della relativa procedura.

Terrorismo

Nell'anno 1990 il fenomeno terroristico ha segnato un ulteriore regresso. Un attentato alla BNL di Roma del marzo rivendicato dal « Fronte proletario comunista » e una tentata rapina alla Banca del Friuli in Gemona del settembre, ritenuta opera di ex-brigatisti, costituiscono segnali significativi, ma non ancora allarmanti di un abbozzo di restaurazione di formazioni ormai disperse. Una copiosa e diffusa produzione documentale della « cellula per la costituzione del partito comunista combattente » delinea lo sforzo delle frange eversive dell'estremismo di sinistra, teso a formulare un progetto operativo più che a riprendere la lotta armata.

Gli eredi delle formazioni di estrema destra, perduta ogni connotazione ideologica, si organizzano in gruppi dall'impronta neo-razzista, dando luogo ad atti di ordinario teppismo o si convogliano in raduni nei quali si dibattono tematiche altisonanti e protestatarie. Ricorrente ma improduttivo il tentativo di saldare gli sbandati delle vecchie opposte militanze in un fronte unico di lotta alle istituzioni democratiche (v. fondazione del F. E. L. febbraio '90).

Si è andata delineando, su altri versanti, una forma di terrorismo pseudoecologista che ha realizzato nell'anno appena trascorso nove attentati incendiari e dinamitardi, tutti nell'Italia del Nord, dei quali uno, allo stabilimento Montedison di Alessandria, di notevole gravità. Nel pullulare delle sigle rivendicatrici non è possibile stabilire se si tratti di epigoni di gruppi eversivi

ammantati di nuove motivazioni o di deviazioni del movimento ambientalista.

Si lega alle variabili della situazione politica mondiale e della crisi del Golfo Persico il temuto risorgere di un terrorismo internazionale rispetto al quale è gratuito fare previsioni e imprudente indicare misure di prevenzione.

Criminalità organizzata, mafia e camorra.

Si è detto fino alla saturazione che i metodi mafiosi trovano il loro *habitat* in strati sociali inclini alla illegalità o attivi ai margini della legge; mettono a profitto spregevoli intenti utilitaristici di tali strati; e si impongono attraverso gesti di comando e di ritorsione esemplari per crudeltà e forza intimidatrice. Si osserva, altresì, comunemente che alla soluzione del problema della criminalità camorrista e mafiosa soltanto in parte giova una risposta in sede giudiziaria e che occorre affrontare con mezzi diversi da quello repressivo il retroterra sociale, economico, culturale e politico che genera ed alimenta il fenomeno. Di questa opera di bonifica umana è difficile scorgere i segnali di efficiente avvio. Nel frattempo la risposta giudiziaria resta debole per il perdurare di antiche carenze e il sorgere di difficoltà nuove.

La conclusione o l'imminente ultimazione dei c. d. «maxi-processi» non chiude una fase nè apre rassicuranti prospettive per l'avvenire, perchè da essi la criminalità organizzata non è uscita indebolita; si direbbe, anzi, che la loro celebrazione, che tante energie generose ha impegnato ed impegna per lunghissimi tempi, riveli una certa qual debolezza del sistema repressivo, costretto a perseguire (con risultati circoscritti) il fatto associativo in sè, nella estrema difficoltà di identificare e punire gli autori dei delitti concretamente attuati.

Nel drammatico quadro generale spicca l'assassinio del giudice Rosario Livatino, che si inserisce nel perverso disegno ispiratore dell'omicidio del presidente Satta e degli attentati ad altri giudici e dimostra quanto la mafia avversi le indagini che esorbitano dal ritmo routinario, suscitando perciò stesso gravi

problemi di scelta e di assegnazione dei magistrati nelle zone e nei settori a rischio.

L'uccisione di alcuni imprenditori in Sicilia rappresenta uno spietato superamento del sistema degli attentati-avvertimento, generando pulsioni di fuga dei capitali e dell'imprenditoria del Nord; l'impiego crescente di minori quale manovalanza del crimine e l'ingresso di giovanissimi nelle leve dirigenti dell'organizzazione mafioso parlano della disperazione giovanile ma anche di un modello odioso di scalata sociale; infine, le lotte per il predominio di cosca si traducono in omicidi che ormai colpiscono anche bambini, malcapitati testimoni del fatto di sangue o compagni occasionali della vittima designata, mentre le vendette trasversali (si ricordi l'uccisione delle tre donne della famiglia Mannoia), colpendo i congiunti dei pentiti, tendono ad inaridire questa possibile fonte di indizi.

Alle teste di ponte gettate nel Nord Italia ha fatto seguito un tentativo non più mascherato di contattare e condizionare le forze politiche locali in Lombardia, mentre si avviano ad essere espugnati il Leccese e il Brindisino.

L'affacciarsi degli ingenti capitali mafiosi negli affari finanziari non ha più limiti territoriali (solo in Puglia la Guardia di Finanza ha individuato 467 società finanziarie di cui 53 con capitale superiore al miliardo).

La legge 19 marzo 1990 n. 55, accogliendo con lodevole tempestività una proposta della Guardia di Finanza, condivisa nella Relazione dell'89, ha configurato, nell'art. 23 il delitto di riciclaggio.

Il D. L. 4 gennaio 1991, n. 2 introduce una sostanziale limitazione del segreto bancario. Occorre ora uno strumento che consenta di convogliare ad un unico centro altamente specializzato le informazioni sui flussi finanziari per correlarle fra loro e con quelle provenienti da altre banche (come l'Anagrafe tributaria) al fine di meglio orientare le investigazioni. Questo del « pedinamento » dei proventi dell'economia criminosa è lo strumento più utile in una lotta che altrimenti non trova altro appiglio probatorio nel clima di complicità omertose e di terrore.

A tal fine la Guardia di Finanza si sta organizzando in modo esemplare, avendo costituito la Zona Calabria e il Nucleo di p. t.

di Catanzaro e avendo in corso di istituzione speciali gruppi di investigazione sulla criminalità organizzata a Roma, Napoli, Milano, Bari e Palermo. Il gettito di questa operazione dovrebbe in termini ragionevoli fornire agli uffici del P. M. (se e quando saranno portati all'altezza del compito) elementi su cui fondare iniziative valide sia in sede processuale penale, sia nell'ambito delle misure patrimoniali di prevenzione. In quest'ultimo settore si è registrata una brusca caduta in numero e valore. Resta da vedere se il decreto-legge 13 novembre 1990, n. 324, abrogando i commi 3 e 4 dell'art. 23-*bis* della L. 13 settembre 1982, n. 646, introdotto dall'art. 9 della legge n. 55 del 1990, abbia eliminato una causa d'intralcio da più parti segnalata.

Tanto sforzo degli organismi investigativi specializzati resta comunque un fatto di spicco e non una piattaforma di base per individuare ricchezze non giustificabili e smascherare il trasformismo economico dei capi mafiosi e camorristi; occorrerebbe il rafforzamento e l'efficienza dell'organismo fiscale ordinario: il che, solo a dirsi, sembra soltanto velleitario.

Comunque in una sinergia d'impiego di strumenti « preprozessuali » dovrebbe attivarsi una capillare e assillante applicazione delle misure vigenti; e meglio gioverebbero previsioni legislative e interventi operativi più ampi, in tema di perquisizione, fermo di polizia, controllo documentale, appostamenti, pedinamenti di persone sospette, ricerche di armi, ispezioni e posti di blocco, così da costituire un primo argine all'impresa criminosa, cogliendone i segni prodromici e inaridendone la fonte progettuale.

Delitti che hanno destato allarme sociale.

Al di là del più o meno significativo rilievo dei dati statistici particolari è il quadro generale che desta vivissimo allarme: vige ormai nella società tutta e a tutti i livelli una trasgressività diffusa.

Troppe norme vengono deliberatamente violate da gran parte dei soggetti destinatari: si tratta di una illegalità pervadente e invadente che può sfociare senza soluzione di continuo nella endemia criminosa.

Tutte le valutazioni, basate sulle statistiche, circa l'efficacia dei rimedi repressivi diventano, se si tenga conto di ciò, inutili e falsate.

Se lo Stato non può diventare un gigantesco organismo poliziesco-giudiziario, nè può abbandonare la società a se stessa, va decisamente imboccata una strada diversa. Occorre cioè una illuminata « *deregulation* » che lasci una parte del fenomeno socio-economico alle sue leggi intrinseche, che riduca l'intervento penale ai soli crimini di rilevante impatto sociale e comunque di violenza e che, per il resto, instauri un sistema di sanzioni amministrative agile e severo.

Quanto ai delitti contro la persona si segnala un aumento, in sensibile percentuale, degli omicidi sia consumati che tentati, mentre continua a imperversare il barbaro fenomeno dei sequestri di persona.

Fra le note specifiche attinenti al tema dei reati contro il patrimonio, a parte un incremento delle estorsioni, preoccupa il numero inaudito di rapine denunciate (certamente inferiore a quello delle rapine effettivamente commesse), ma più ancora è ragione di sconforto la percentuale degli autori identificati. Di ciò non si può far torto ai rappresentanti delle forze dell'ordine, sempre limitati nell'organico e nelle dotazioni, intralciati da impegni talora inutilmente burocratici ed assorbiti da manifestazioni di ogni tipo (comprese quelle sportive), da nutriti turni di scorta ad una popolazione sempre più inflazionata di soggetti a rischio e dai compiti di controllo su persone con specifici elementi di pericolosità (perchè agli arresti domiciliari, in semi-libertà, in libertà vigilata, scarcerate per decorrenza dei termini di custodia cautelare ecc.).

Quanto al furto, esso è di fatto depenalizzato, per l'impunità scaturente dall'essere per lo più ignoti il 99 per cento degli autori.

Tra gli infortuni sul lavoro — il cui numero si mantiene consistente — particolare inquietudine hanno suscitato quelli verificatisi in occasione delle attività costruttive per « Italia '90 ».

Da segnalare, infine, in un desolante quadro di degrado ambientale, l'aumento degli incendi boschivi e il nevrotico balletto delle discariche. I Comuni non approntano discariche, costringendo i cittadini a servirsi di aree abusive, ma quando le appron-

tano incontrano la resistenza delle popolazioni insediate ai loro confini.

Qui il giudice è chiamato all'impossibile ruolo di assertore di responsabilità che si perdono nella paralisi dei poteri.

La deprecata « supplenza » giudiziaria raggiunge talora aspetti inconcepibili come nel caso della Centrale di Gioia Tauro, là dove si chiede ad un giudice di dipanare una matassa in cui si aggrovigliano progettualità faraoniche, resistenze ambientalistiche, interessi delle forze del lavoro e possibili interferenze mafiose.

Stupefacenti e legge relativa.

Mentre aumenta il numero dei decessi tra gli assuntori di sostanze stupefacenti, i dati, rivelati dalle indagini condotte in varie sedi e relativi sia al numero dei tossicodipendenti da eroina e cocaina e dei consumatori abituali delle c. d. droghe leggere sia al « fatturato » annuo, dicono della imponenza del fenomeno e della sua costante crescita.

Il numero di transazioni giornaliere che tale mercato comporta evidenzia le drammatiche difficoltà degli organi preposti alla lotta al narcotraffico nel quadro di una legge, come la n. 162 del 1990, nel cui disegno l'intento repressivo si accompagna ad un rinnovato accento sull'esigenza di recupero e reinserimento dei tossicodipendenti. Si tratta di una legge che ad una visione in prevalenza individualistica sostituisce una prospettiva che si appunta sugli interessi eminentemente sociali emergenti nell'ambito del triste fenomeno.

Sebbene sia troppo presto per tracciare indicazioni e bilanci, ancorchè provvisori, della nuova normativa ; e mentre è da escludere che, per diretto riflesso di questa, sia almeno per ora da registrare una regressione nel consumo e nel traffico ; sembra delinearsi un impatto non agevole su Prefetture e Preture dei procedimenti previsti dagli artt. 72 e 72-bis.

La criminalità minorile.

L'andamento della criminalità minorile registra l'accentuazione di tre aspetti già delineatisi nei periodi precedenti :

1) l'aumento dei reati commessi da infraquattordicenni ;
2) la connessione fra microcriminalità minorile e tossico-dipendenza ;

3) il diffondersi della violenza come strumento di autoaffermazione, come reazione alla violenza altrui impunita, come tragico impiego del tempo libero.

Occorre, con riferimento al primo fenomeno, la reintroduzione di misure che, senza esser di tipo « criptocarcerario » come i soppressi riformatori, servano da strumento immediato di dissuasione e instaurino una procedura educativa.

Quanto al secondo aspetto, non si può che continuare a reclamare strutture sociali di supporto senza le quali qualunque buona legge resta inoperante. I notevoli successi ottenuti nel recupero dei giovani tossicodipendenti dai centri gestiti dal volontariato sono per lo Stato, ad un tempo, un suggerimento e un cocente rimprovero.

Quanto al diffondersi della violenza, mentre si lamenta la carenza di strutture che incanalino e governino la fisiologica aggressività giovanile, potrebbe giovare un abbassamento della soglia di applicabilità dell'arresto in flagranza, ovviamente senza pregiudizio del successivo regime cautelare che può restare improntato ai vigenti criteri di elasticità e specificità.

Non essendo attualmente l'arresto consentito per reati gravi e socialmente odiosi come lo « scippo », la resistenza a pubblico ufficiale, le violenze teppistiche e gli atti vandalici, ne deriva non solo una situazione di oggettiva impotenza della forza pubblica, ma anche lo scadimento agli occhi del minore dell'immagine dell'Autorità ; il che alimenta gli istinti trasgressivi.

Senza contare che questa indulgenza legale si traduce in una soggezione penosa dei deboli alla irresponsabile esuberanza giovanile o in una pericolosa e talora sanguinosa reazione di chi ha forza e mezzi per attuarla.

Gli stranieri e i nomadi e i fenomeni delittuosi.

Al 31 ottobre 1990 risultava regolarizzata la presenza in Italia di 218.705 stranieri, per lo più extra comunitari, mentre 7.713 istanze erano ancora all'esame della competente autorità. Gli

espulsi sono 9.174 ma si ignora quanti di questi siano rientrati in Italia.

Questi dati raffrontati con la realtà che è dinanzi agli occhi di tutti (a prescindere dalle stime numeriche di dubbia affidabilità statistica) dice di quale estensione sia l'area di clandestinità, fattore indubbio di potenzialità criminosa.

È soprattutto verso la prostituzione e i reati di sfruttamento che l'accompagnano e verso lo spaccio di stupefacenti che si indirizza la criminalità di questi soggetti, spesso reclutati dalla criminalità autoctona: 30.000 sono stati denunciati dal 1° gennaio al 19 novembre 1990 e di questi ben 11.875 in stato d'arresto. Circa 4.000 i furti e 500 le rapine perpetrati negli 11 mesi. Il dato può non dirsi allarmante ove si consideri la vera consistenza numerica della popolazione immigrata.

I fenomeni d'intolleranza razziale, quando non sfociano in episodi di violenza, sembrano per lo più forme di attrito generate dal sommarsi delle condizioni di difficoltà negli strati più poveri e nelle aree socialmente marginali.

Continua ad essere alto l'apporto dei nomadi (soprattutto di origine slava) nel settore dei furti e delle rapine. È prematuro parlare per ogni altro verso degli effetti della legge 28 febbraio 1990, n. 39; ma sembra sin d'ora delinearsi un'ingovernabilità del fenomeno immigratorio per quella cospicua parte di extra-comunitari che accede al territorio fuori dai valichi di frontiera.

Reati finanziari.

L'abolizione della pregiudiziale tributaria ha con l'anno '90 confermato il fallimento dello scopo di mettere, come si disse a suo tempo, le « manette agli evasori ».

Nel periodo in esame sono state rovesciate sugli uffici dei P. M. circa 15.000 denunce per complessivi 26.000 reati finanziari, delle quali un numero rilevante relative a infrazioni formali. Di quelle più sostanziali e gravi molte si sono prescritte, ed altre sono destinate a prescriversi, per l'eccessiva distanza temporale fra la data del commesso reato e quella della *notitia criminis* all'autorità giudiziaria.

In questo quadro l'abbreviazione dei termini di prescrizione prevista per i delitti meno gravi da un recente disegno di legge si pone come misura improvvida.

È auspicabile che si sottragga per larghi settori la materia alla valenza penalistica lasciando all'intervento del giudice ordinario soltanto poche fattispecie di riconosciuta gravità.

L'auspicata e in parte avviata riforma del processo tributario servirà ad evitare che la pendenza dei ricorsi ritardi il recupero dei tributi evasi e l'applicazione delle sanzioni fiscali. Nè vale coltivare la fallace speranza che criminalizzando l'evasione si riesca a combatterla meglio.

La recente amnistia (D.P.R. 12 aprile 1990, n. 75).

Ad onta delle giustificazioni dottrinarie e storico-politiche, l'amnistia, nella storia della Repubblica dagli anni '60 in poi, è stata imposta dalla necessità di sfrontare le presenze nelle carceri e diradare l'accumulo di carte sui tavoli dei giudici.

Entrambi gli obiettivi sono stati sempre mancati, nè il D.P.R. n. 75 del 1990 poteva fare eccezione.

Sono state alleggerite le Preture e le Corti d'appello, ma non i Tribunali, mentre si è aggravato il lavoro della Cassazione e degli Uffici esecuzione. Il reato amnistiabile è infatti non di rado concorrente con altri reati esclusi dal beneficio, sicchè l'amnistia ha un'incidenza non molto sensibile sul complesso delle imputazioni e sul cumulo delle pene.

Ne consegue che la mole complessiva del lavoro giudiziario resta sostanzialmente invariata; e le carceri, a loro volta, si decongestionano di poco e per poco tempo.

Mentre l'amnistia concessa sta smaltendo i suoi effetti, è stato emanato un indulto, che — a parte ogni altro apprezzamento — non concorre certo ad alleviare il lavoro dei giudici.

Non può tacersi che amnistie e indulti hanno generato quello sfruttamento intensivo del triplice grado di giurisdizione, anche nei casi di infondate speranze di riforma della sentenza di condanna, che è fra le cause non ultime della congestione del contenzioso penale.

L'ordinamento penitenziario.

Nella selva dei problemi che affliggono l'amministrazione della giustizia, un risalto particolare nel corso del 1990 ha assunto la questione dell'ordinamento penitenziario, se si deve giudicare dall'insistita attenzione che le hanno dedicato i mezzi di informazione. Inquietanti vicende, che hanno avuto per protagonisti condannati per gravi delitti in permesso, hanno allarmato gran parte dell'opinione pubblica, cui in regime democratico va prestato un doveroso ascolto.

Sulla spinta di questo diffuso allarme sociale, il Governo ha varato un decreto-legge di parziale revisione del vigente ordinamento penitenziario, ora in discussione dinanzi al Parlamento, il quale, a quanto si apprende, vi ha introdotto incisivi rimaneggiamenti. Sul provvedimento e sul dibattito parlamentare intorno ad esso il rispetto dovuto agli organi costituzionali impone la massima discrezione: ogni giudizio espresso in questa sede sarebbe inutile e fuori luogo.

Questo non significa, tuttavia, che sulla materia dell'ordinamento penitenziario debba qui cadere un velo di silenzio: essa appartiene di pieno diritto al tema dell'amministrazione della giustizia. A qualcuno che lo ha incredibilmente negato, è da ricordare che il predetto ordinamento è gestito ed applicato mediante provvedimenti giurisdizionali (dei giudici e dei tribunali di sorveglianza) e che gli eventuali macroscopici errori, in cui costoro fossero per cadere, costituiscono il fondamento di responsabilità disciplinari, la cui piena valutazione è di stretta competenza del Procuratore Generale della Cassazione. L'assurda consegna del silenzio, che si vorrebbe imporre, maschera l'arrogante tentativo di sterilizzare la Relazione da un tema divenuto incandescente e di mettere fuori del gioco chi ha tutto il diritto di parteciparvi.

Traendo spunto dallo sconcerto e dall'indignazione suscitati dalla incredibile notizia che un criminale, già definitivamente condannato per sequestro di persona, fruendo di un beneficio previsto dalla legislazione penitenziaria, aveva utilizzato la conquistata libertà per dedicarsi alla gestione di un altro sequestro, la Rela-

zione dell'anno scorso si è espressa nel senso che se vicende inammissibili del tipo di quella riferita non trovano causa in superficiali e disinvolute applicazioni dell'ordinamento penitenziario; se è, insomma, questo a consentire, assieme a risultati apprezzabili, simili guasti, è necessario ripensarlo « almeno nei suoi profili meno cauti ».

Questa breve riflessione — che a distanza di un anno rivela tutta la sua prudente misura e la sua preveggenza e che non cade nel peccato di lesa buon gusto proprio delle compiaciute autocitazioni, perchè è tratta da un documento ufficiale — non può giustificare il fraintendimento, in cui incorse chi vi ravvisò un indiscriminato addebito ai giudici di sorveglianza della responsabilità di episodi di cattiva riuscita della riforma dell'ordinamento penitenziario. Intanto, perchè non è permesso trasformare una proposizione ipotetica (introdotta da un inequivocabile « se ») in una affermazione di certezza; ma soprattutto perchè i fatti dimostrano che i giudici, nella massima parte dei casi, danno fedele attuazione alla legge e che gli errori sono spesso da far risalire agli strumenti di diagnosi e di prognosi (sul comportamento nell'ambiente carcerario, sulla attuale pericolosità e sulla persistenza di legami con la malavita del condannato che ha chiesto di fruire del beneficio) rivelatisi inadeguati fino all'inaffidabilità.

Bisogna, allora, attrezzare le équipes penitenziarie con strumenti più appropriati e funzionali; e se neppure questa soluzione è in grado di offrire esiti convincenti, è giocoforza operare sul versante dei presupposti obiettivi della concessione dei benefici, limitando la sfera di discrezionalità affidata al giudice.

L'argomento è troppo serio per prestarsi a distorsioni strumentali o a polemiche di pura marca ideologica. Sono in campo e si fronteggiano due interessi di grandissima rilevanza sociale e giuridica: da una parte, l'umanizzazione, la personalizzazione e la funzione rieducativa della pena, pur nell'ossequio al principio della sua connaturale afflittività; dall'altra parte, la difesa della civile convivenza contro gli attacchi sempre più protervi della criminalità organizzata e la considerazione dell'allarme sociale e del pericolo che l'elargizione di intempestivi e immeritati benefici faccia regredire il senso di sicurezza in cui la vita della collettività deve svolgersi.

Non è arduo in proposito fissare alcuni punti fermi :

a) per l'art. 27, comma 3, Cost. le pene devono tendere alla rieducazione del condannato ; è difficile, tuttavia, veder consacrato in questa formula l'irrinunciabile diritto costituzionale del detenuto al reinserimento sociale (a meno che non si tratti di una enunciazione atecnica), non foss'altro perchè, se la legislazione deve apprestare gli strumenti più efficaci al fine della rieducazione, ciò non toglie che il riscatto del condannato dalle colpe commesse dipenda in gran parte dai suoi interni propositi : e un diritto verso se stesso non è mai postulabile ;

b) la concedibilità dei benefici di varia indole, in corso di espiazione di pena, ha aperto larghe breccie nella nozione di « certezza della pena » intesa in termini assoluti ; ma non può equivalere a cancellazione del principio di serietà della pena. Se, poi, è la gravità delle pene edittali previste dalle norme sostanziali a creare i presupposti della indulgenza e del permissivismo, meglio si addice al fine la revisione di tali norme, mitigando il rigore del sistema sanzionatorio ;

c) appare imprescindibile un regime differenziato per le diverse fasce di detenuti, mentre è assurda la collocazione su piano — *ceteris paribus* — identico del ladruncolo o del piccolo truffatore e dei grandi nemici della società (terroristi, delinquenti organizzati, narcotrafficienti, sequestratori di persone) ;

d) i motivi ispiratori, le ragioni fondanti e l'impianto complessivo dell'attuale ordinamento penitenziario non vanno stravolti, ma il proposito di procedere alle revisioni suggerite dall'esperienza non deve essere vanificato mediante il richiamo al primato di civiltà, che è stato conquistato dall'ordinamento penitenziario italiano (primato per il cui mantenimento, però, non può essere pagato un prezzo esorbitante) ; e neppure è il caso di lasciarsi abbagliare dalla lettura di consolanti statistiche, che parlano di un numero assai contenuto di mancati rientri negli istituti, ma poco o nulla dicono intorno alla pericolosità dei soggetti che non rientrano e della gravità dei delitti compiuti dai condannati che hanno scelto la definitiva libertà.

In conclusione, la speranza non va confiscata ai condannati, se non si vuole violare nella lettera e nello spirito il precetto co-

stituzionale dell'art. 27, comma 3; e va dato atto che l'ordine all'interno delle strutture penitenziarie è un bene da salvaguardare, che una improvvida controriforma porrebbe in serio pericolo.

Al legislatore è affidato, come sempre, il compito di contemperare tali esigenze con quelle antagoniste, già ricordate. Nel novero di queste ultime va incluso il necessario rispetto dovuto alle vittime dei reati, obliterando il quale si acuisce quell'allarme sociale, che l'esperienza quotidiana fa registrare e che non merita le reprimende delle anime belle, degli spiriti generosi e dei maestri elitari: non è lecito a costoro demonizzare chi non è disposto a seguirli acriticamente negli spazi siderali dell'utopia e liquidare il dissenso come espressione di ottuso furore forcaiolo.

Quest'atteggiamento può obbedire al gusto della polemica, ma serve in definitiva a far deragliare il problema dai binari che lo conducono ad una soluzione corretta ed equilibrata.

La giustizia civile.

« Per descrivere il desolante quadro offerto dallo stato della giustizia civile è estremamente difficile trovare parole diverse da quelle pronunciate in occasione delle precedenti relazioni ».

Questa considerazione, formulata in occasione dell'apertura del precedente anno giudiziario, non può che essere ripetuta anche oggi.

I Procuratori Generali, nel riferire sulla situazione esistente nei singoli distretti, si sono limitati, nella quasi generalità dei casi, a trasmettere dati che confermano il « ristagno » di una crisi diffusa che, in alcuni settori, appare ormai irreversibile.

Si ha la sensazione di una rassegnata accettazione di una situazione che, in molti casi, si risolve in un « diniego di giustizia ».

Anche nei settori — come quello delle controversie di lavoro — in cui le riforme processuali avevano ridotto i tempi di trattazione dei procedimenti, la inadeguatezza del numero dei magistrati e le carenze del settore implicano un saldo negativo

tra procedimenti sopravvenuti e procedimenti esauriti nel corso dell'anno; ne è derivato un incremento delle pendenze e, di riflesso, un ulteriore prolungamento dei tempi del processo.

A breve e medio termine non è, d'altra parte, prevedibile un miglioramento della situazione. C'è da segnalare, al contrario, una tendenza all'ampliamento della competenza del giudice del lavoro; l'ingente numero delle controversie relative ai dipendenti dell'Ente Ferrovie dello Stato ha inciso pesantemente sul funzionamento degli uffici che hanno sede nei capoluoghi di distretto; ed è agevole prevedere cosa potrebbe succedere qualora, in mancanza di adeguate preventive misure, venisse realizzata la « privatizzazione » del rapporto dei dipendenti dello Stato e degli altri enti pubblici da più parti auspicata.

E nello stesso senso potrà anche operare, in un prossimo futuro, la recente modificazione della disciplina legislativa dei licenziamenti individuali se non verranno potenziati gli istituti per la soluzione delle controversie in sede stragiudiziale.

La prevalente destinazione delle scarse risorse disponibili al settore penale, per certi aspetti doverosa, accentua la gravità della crisi.

Si diffonde il ricorso ai procedimenti per ingiunzione e all'uso, in certo senso anomalo, degli strumenti processuali di tipo interinale e cautelare che, per la mancanza di un valido sistema di impugnazione e per i tempi del giudizio a cognizione piena, tendono ad assumere di fatto i caratteri della definitività con possibile lesione del principio del contraddittorio.

In questo quadro molte speranze vengono riposte — oltre che sull'istituzione del giudice di pace — sulla riforma del processo civile recentemente approvata dal Parlamento, la cui complessità impedisce, per ovvie ragioni di sintesi, l'esame anche solo degli aspetti salienti. Ma perchè la delusione non sia ancora più cocente, è indispensabile utilizzare l'anno che ci separa dalla sua entrata in vigore per adeguare preventivamente le strutture ed adottare valide iniziative volte al contenimento della domanda di giustizia.

Solo seguendo questa linea pare possibile restituire funzionalità all'intervento del giudice, in primo luogo a tutela dei diritti fondamentali della persona.

La Corte di Cassazione : problemi attuali.

La situazione delle pendenze presso la Suprema Corte continua ad essere abbastanza pesante, nonostante l'encomiabile impegno dei magistrati e degli addetti ai servizi amministrativi.

Questo riconoscimento non costituisce un'elargizione retorica, se si considera che nel corso dell'anno sono state pubblicate oltre 12 mila sentenze civili (corrispondenti ad un numero superiore di circa duemila unità di ricorsi definiti, tenendo conto della riunione dei ricorsi principali ed incidentali); che nei primi undici mesi del 1990 sono stati emessi circa 41 mila provvedimenti penali; e che le pendenze nel settore penale sono notevolmente diminuite, passando da oltre 28 mila a circa 21 mila ricorsi. La sensibile curva ascendente della produttività nel ramo penale è rivelata da un dato oltremodo significativo : la diminuzione delle pendenze è del 42 per cento rispetto al 1988 (la punta massima delle pendenze è stata toccata al 31 dicembre 1986 con circa 60 mila ricorsi), nonostante che le sopravvenienze nel corso del 1990 siano aumentate.

Ne è conseguita una durata media inferiore all'anno del giudizio penale in cassazione.

Nel settore civile la pendenza non accenna a diminuire, con l'avvertenza, peraltro, che le decisioni già deliberate, ma non ancora pubblicate, ammontano a parecchie migliaia, alcune delle quali in corso di copia.

L'imponenza dei numeri riferiti, l'assidua, inevitabile variabilità della composizione dei collegi, l'esistenza di un periodo (per dir così) « oscuro » intercorrente fra la deliberazione e la pubblicazione della sentenza (nel corso del quale il tenore del *decisum* non può essere noto agli estranei al collegio giudicante) incrementano oggettivamente il rischio di contrasti negli orientamenti giurisprudenziali della Suprema Corte; e fanno tornare di attualità — come testimoniano recenti dibattiti e contributi dottrinali — il tema della funzione nomofilattica della Cassazione, alla quale

l'art. 65 dell'ordinamento giudiziario (che ha superato la verifica di legittimità costituzionale) affida il compito di assicurare, « quale organo supremo della giustizia », « l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge », nonchè « l'unità del diritto oggettivo nazionale ».

Molte ombre si addensano intorno a questo tema che nel passato non è andato esente da distorsioni, generate dalle lotte alla posizione di vertice della Cassazione e alla sua influenza — cancellata da oltre un trentennio — sulla carriera dei magistrati, ormai completamente affidata al Consiglio Superiore della Magistratura.

Sul piano della costruzione teorica si deve prendere atto di una sorta di scissione della nomofilachia nell'alternativa fra una costruzione rigida e una visione essenzialmente relativa e dinamica, connotata da una sostanziale tendenzialità, in aderenza al pluralismo degli interpreti della legge e al contributo, offerto dai giudici di merito, alla ricostruzione del sistema dell'ordinamento. Sotto il profilo dell'esperienza concreta si pone l'accento sull'asserita inidoneità della Cassazione, nella sua realtà odierna, a fornire, attraverso la sua vastissima e talora contraddittoria produzione giurisprudenziale, risposte di livello e dignità corrispondenti alla funzione nomofilattica.

I discorsi teorici sono sempre fonte di arricchimento culturale e risultano anche costruttivi se costituiscono l'occasione di verifiche sul campo, anche se le analisi che di solito vengono condotte sul nostro tema appaiono improntate ad un pessimismo francamente eccessivo.

Tuttavia, nel caso in esame, quei discorsi e quelle verifiche non andrebbero disgiunti da una seria riflessione — alla quale mi sono permesso di invitare gli organi responsabili fin dalla mia prima Relazione di tre anni or sono e in ripetuti interventi svolti davanti al C. S. M. — circa l'esigenza di adottare per l'accesso alla Cassazione strumenti selettivi atti ad individuare i giudici meglio attrezzati allo svolgimento delle funzioni di legittimità, perchè non è giusto formulare doglianze di inadeguatezza e, nello stesso tempo, non suggerire e non mettere in opera tutti gli accorgimenti tecnici capaci di sconfiggerla.

Prime applicazioni di rilievo del nuovo codice di procedura penale in Cassazione.

Numerosissime, tutte particolarmente significative ed importanti, sono state, già nel 1990, le decisioni della Corte di Cassazione aventi per oggetto disposizioni del nuovo codice di procedura penale, talune delle quali adottate a sezioni unite o per la delicatezza delle questioni sollevate o per risolvere, non appena insorti, i contrasti emersi nella giurisprudenza della Corte.

Sul delicato e sempre attuale tema dei provvedimenti cautelari personali, che da sempre costituiscono il punto di più difficile equilibrio fra le esigenze di salvaguardia della libertà personale e quelle di garanzia della sicurezza collettiva, la Suprema Corte, sulla scorta di un orientamento già emerso, vigente il codice di rito abrogato, ha affermato che gli indizi di colpevolezza esistenti a carico di un soggetto per legittimare l'adozione di una misura coercitiva debbono essere tali da far ritenere ragionevolmente probabile che egli sia autore del reato per il quale si procede (sezione VI, 28 maggio 1990, Cambareri e numerose altre). Ancora in tema di libertà personale la Corte ha ritenuto che il pericolo di fuga che autorizza l'adozione di una misura cautelare personale può essere costituito anche dall'evenienza di una condanna stante in tal caso l'esigenza di assicurare il risultato del processo, cioè l'espiazione della pena (Sez. V, 28 aprile 1990, Ceruti) e che il ricorso alla custodia cautelare, alla stregua del principio di adeguatezza sancito dall'art. 275 c. p. p., costituisce una *extrema ratio*; ad essa, cioè, si deve far ricorso quando le esigenze cautelari, strettamente processuali o di difesa sociale, non possono essere soddisfatte da nessuna diversa, e meno gravosa misura (Sez. III, 14 febbraio 1990, Baire).

Allo scopo di evitare gli eccessi di un garantismo formale, privo di reali contenuti sostanziali, è stata esclusa la necessità della reiterazione dell'interrogatorio dell'arrestato (la cui omissione determina la caducazione della misura), nei confronti del quale sia disposta la custodia cautelare (o gli arresti domiciliari), se già sentito dal giudice nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto (S. U., 23 novembre 1990, Colombo Speroni). Nell'ottica di una più intesa tutela del diritto di libertà si muove, invece, sulla

scorta di quanto dispone l'art. 310 del nuovo codice di procedura penale, un'altra recentissima decisione delle sezioni unite (23 novembre 1990, Santucci), la quale ha affermato il principio della appellabilità davanti al tribunale della libertà — e, quindi, di un controllo di merito, oltre al sindacato di legittimità costituzionalmente garantito (art. 111, secondo comma, Cost.) — di tutti i provvedimenti relativi alle misure cautelari personali, anche se adottati nel corso del giudizio da un organo collegiale.

Sul complesso problema dei poteri del giudice per le indagini preliminari, è stato escluso che detto giudice possa adottare una misura coercitiva maggiormente limitativa della libertà personale rispetto a quella richiesta dal pubblico ministero (Sez. I, 31 maggio 1990, Fiore), anche se non è vincolato dalla qualificazione giuridica da questi attribuita al fatto-reato (Sez. I, 12 marzo 1990, Gualemi).

In tema di prove la Cassazione, pur ribadendo, in aderenza a quanto dispone l'art. 192, terzo comma c. p. p., che la chiamata di correo non è da sola sufficiente per la pronuncia di una sentenza di condanna, ha ritenuto che può costituire piena prova se confermata nella sua complessiva attendibilità da altre chiamate in correità (Sez. VI, 20 febbraio 1990, Brienza e Sez. V, 28 maggio 1990, Moschetti).

Di particolare rilievo, anche per la tempestività con la quale è intervenuta, è la sentenza, pronunciata a sezione unite, del 24 marzo 1990, Barzaghini, secondo la quale nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti (c. d. patteggiamento) — dalla sempre maggiore diffusione di tale giudizio, nonchè degli altri giudizi speciali e, segnatamente, di quello abbreviato, dipenderà, in larga misura, il successo del nuovo codice — la riduzione della pena concretamente determinata non può essere superiore ad un terzo (alcuni giudici di merito, sulla scorta di un minoritario orientamento dottrinale, avevano ritenuto che la pena potesse essere ridotta fino a due terzi).

II C. E. D.

Per il Centro elettronico di documentazione l'anno è stato caratterizzato dal notevole impulso fornito al completamento del-

l'automazione dei servizi della Cassazione ; ma merita particolare segnalazione l'acquisizione dell'intera edizione in lingua italiana della documentazione giuridica di dotazione del Centro elettronico della Comunità Europea, che opportunamente adeguata al sistema Italgire permetterà, proprio a partire da questi giorni, di poter consultare nei nuovi archivi tutti i regolamenti, le direttive, le risoluzioni, le sentenze integrali della Corte del Lussemburgo.

Si tratta di un notevole risultato, alla vigilia dell'unità europea anche perchè ciascun documento sarà coordinato con quelli compresi nei grandi archivi di documentazione italiana del Centro. Nel contempo è in corso una raccolta delle regolamentazioni e delle interpretazioni giurisprudenziali nel diritto comunitario negli altri Paesi della Comunità.

Si provvede così a soddisfare esigenze da tutti avvertite nel quadro del servizio pubblico oramai assicurato dal C. E. D. che vede sempre più estesa la sua utenza in Italia e all'estero, come è confermato dall'accordo preliminare per l'utilizzo del sistema della Corte di Cassazione nella Repubblica Popolare Cinese.

Congedo.

Anche il 1990 ha purtroppo fatto registrare momenti ed episodi di forte tensione tra le istituzioni giudiziarie o suoi rappresentanti e istituzioni diverse o singoli esponenti di queste. Si tratta di vicende, che generano nell'opinione pubblica preoccupato interesse e sconcerto ; ma sulle quali è mio preciso dovere, in questa sede, sospendere il giudizio, non tanto per non correre il rischio di fraintendimenti o di possibili accuse strumentali, quanto soprattutto perchè tali vicende e i loro riflessi esorbitano di massima dalla sfera di attribuzioni e, perciò, di diretto interesse della Procura Generale della Cassazione. Un'eventuale valutazione, che se ne intendesse qui dare, in qualsiasi modo concepita, avrebbe l'inutile significato di una sortita a titolo personale : non varrebbe, insomma, la pena di ascoltare chi sostiene che, invece di enfatizzare, come talora accade, le ragioni di contrasto, occorrerebbe sforzarsi di esplorare le vie che conducono all'armonia fra le istituzioni.

Del tutto diverso è l'atteggiamento da tenere di fronte al fenomeno, che non ha conosciuto soste nel corso del 1990, delle polemiche, talora aspre ed astiose ma anche gratuite, fra magistrati, singoli o in gruppo, fra uffici giudiziari o di magistrati verso terzi estranei all'istituzione giudiziaria.

A questo riguardo il discorso (che del resto è già stato sviscerato nelle Relazioni degli anni passati) può essere ripreso a pieno titolo, perchè viene in risalto il codice deontologico, che i magistrati sono tenuti a rispettare e la cui violazione legittima la reazione in sede disciplinare.

C'è una prima forma di polemica, che non esito a definire squallida, insidiosa e perfidamente sottile; ed è quella che si esplica attraverso e nel contesto di provvedimenti giurisdizionali.

Squallida perchè testimonia dello scadimento di un costume che dovrebbe essere costantemente osservato e che dovrebbe impedire l'uso di espressioni non ortodosse e il ricorso ad un linguaggio scorretto. Insidiosa perchè non di rado tocca soggetti estranei al procedimento, i quali vedono esposto il loro patrimonio morale ad attacchi assai gravi e ingenerosi, senza avere a disposizione strumenti di difesa all'interno del procedimento stesso. Perfidamente sottile perchè chiama ogni volta in causa la *vexata quaestio* della insindacabilità in sede disciplinare dei provvedimenti giurisdizionali (per non incorrere nella inammissibile duplicazione e commistione dei due tipi di procedimento e nell'usurpazione, da parte del giudice disciplinare, delle funzioni demandate in via esclusiva al giudice delle impugnazioni, fatta salva l'ipotesi di errore macroscopico o di attività fraudolenta, solo apparentemente giurisdizionale).

La seconda forma di polemica — certamente non meritevole degli attributi squalificanti che ho ritenuto di dovere usare per la prima — è quella che si esprime attraverso i canali usuali della pubblicità e delle interviste. Non solo chi vi parla, ma il Consiglio Superiore della Magistratura ha rilevato il pericolo che si annida in questo fenomeno, se è vero che anche di recente ne ha fatto oggetto di una risoluzione che dovrebbe guidare i magistrati, allorchè si avvalgono dei mezzi di informazione per esprimere le

loro idee in ordine ai processi in corso, tanto più quando essi ne siano o ne possano diventare i titolari.

Mi permetto di usare il verbo al condizionale perchè — come ho chiarito nel corso del dibattito intorno a tale risoluzione — ritengo i criteri direttivi che vi si affermano alquanto generici e blandi e perciò inidonei sia a presentare il necessario vigore di precetti vincolanti sia a fornire puntuali orientamenti al titolare dell'azione disciplinare: e ciò in quanto non tracciano un preciso diaframma (arduo da erigere, me ne rendo conto) tra il lecito e il suo opposto.

È elementare l'avvertenza — e perciò non ho bisogno di sentirla ripetere — che è qui in gioco la libertà di espressione del pensiero e che la veste di magistrato non può creare su questo relevantissimo versante cittadini di seconda categoria. Il vero problema consiste nel prendere coscienza che questa libertà, in sè sacrosanta, non può essere esercitata mettendo a repentaglio valori costituzionali, che non sono di minor rilievo e che possono identificarsi nel buon andamento e nella credibilità delle istituzioni giudiziarie (riguardate nel loro complesso), e in primo luogo della terzietà del giudice e della sua indipendenza da centri di potere e da gruppi di interessi palesi od occulti.

Questo fenomeno, ormai radicato, non può combattersi con le prediche, con le esortazioni, con la messianica fiducia, destinata ad essere costantemente delusa, verso la capacità di autodisciplina dei polemisti.

Miglior partito è quello di definire legislativamente un codice deontologico, capace di mediare gli opposti interessi che in questa materia vengono in campo; e di ristabilire un costume mirato a privilegiare l'esercizio dell'autocontrollo che, quando non sia indotto dal timore e non sia frutto di coazioni anche indirette, costituisce la forma più nobile di autonomia perchè discende dalla consapevolezza che, al di là del personale sistema di pensiero e del personale prestigio, esistono beni e valori che appartengono alla comunità e che, perciò stesso, meritano grande rispetto.

È la coscienza collettiva che giudica negativamente queste ricorrenti polemiche; e in regime democratico essa deve contare, non potendo, chi non ne tenga conto, lasciarsi acquietare dall'idea,

giustificazionista ed egocentrica, che tale coscienza non interpreta sempre le vere esigenze della società civile.

A vantaggio di questa società abbiamo il dovere di spendere il nostro impegno e le nostre risorse professionali. Se a questo spirito di servizio, pieno e incondizionato, non crediamo fino ad essere disposti a sacrificare anche l'orgoglio personale, sarà ancora più difficile che l'allarmante crisi della giustizia possa compiere qualche timido passo verso il suo rientro.

Con l'aspicio che il 1991 lasci intravedere, anche in virtù del nostro personale contributo, segnali di schiarita, Le chiedo, Signor Primo Presidente, di dichiarare aperto il nuovo anno giudiziario.

TAVOLE STATISTICHE

I N D I C E

DEI GRAFICI E DELLE TAVOLE STATISTICHE (*)

Materia Civile

- Graf. I - Procedimenti civili in primo grado.
- Graf. II - Procedimenti civili in secondo grado.
- Tav. 1 - Movimento dei procedimenti di cognizione per tipo
 di ufficio e grado di giudizio.
- » 2 - Procedimenti civili.
- » 3 - Provvedimenti in materia civile.
- » 4 - Movimento dei procedimenti civili di cognizione. Primo
 grado : Preture, Tribunali, Corti di Appello. Anni 1980-
 1989 e primo semestre 1989 e 1990. Dati per 100.000
 abitanti.
- » 5 - Movimento dei procedimenti di cognizione in grado
 di appello : Tribunali, Corti di Appello e Corte di Cas-
 sazione - Anni 1980-89 e primo semestre 1989 e 1990.
- » 6 - Durata in giorni delle controversie civili in complesso
 - Anni 1986-89 e primo semestre 1989 e 1990.
- » 7 - Durata media in giorni delle controversie in materia
 di lavoro, previdenza e assistenza - Anni 1986-89 e
 primo semestre 1989 e 1990.

(*) Fonte ISTAT - Servizio delle statistiche giudiziarie.

Materia Penale

- Graf. III - Procedimenti penali in primo grado.
- » IV - Procedimenti penali in secondo grado.
- Tav. 8 (a) - Movimento dei procedimenti penali - vecchio rito (Pendenti).
- » 8 (b) - Movimento dei procedimenti penali - vecchio rito (Sopravvenuti).
- » 8 (c) - Movimento dei procedimenti penali - vecchio rito (Esauriti).
- » 9 - Movimento dei procedimenti penali - vecchio rito (Carico).
- » 10 - Movimento dei procedimenti di nuovo rito negli Uffici giudiziari penali (24 ottobre 1989 - 30 giugno 1990).
- » 11 A - Principali modalità di esaurimento dei procedimenti di nuovo rito - Preture e Tribunali (24 ottobre 1989 - 30 giugno 1990).
- » 11 B - Principali modalità di esaurimento dei procedimenti di nuovo rito - Uffici per minorenni (24 ottobre 1989 - 30 giugno 1990).
- » 12 (a) - Movimento dei procedimenti penali in primo grado negli anni dal 1980 al 1989 ; secondo semestre 1989 e primo semestre 1990.
- » 12 (b) - Movimento dei procedimenti in grado di appello negli anni dal 1980 al 1989 ; secondo semestre 1989 e primo semestre 1990.
- » 13 - Delitti denunciati per i quali è iniziata l'azione penale anno 1989.
- » 14 - Delitti denunciati per i quali è iniziata l'azione penale - quozienti per 100.000 abitanti - Anno 1989.
- » 15 - Delitti commessi da autore ignoto - quozienti per 100.000 abitanti - Anni 1987 - 1989.

- Tav. 16 (a) - Delitti denunciati per i quali l'autorità giudiziaria ha iniziato l'azione penale - Anni 1980 - 1989.
- » 16 (b) - Delitti denunciati - esclusi i furti - per i quali l'autorità giudiziaria ha iniziato l'azione penale - Anni 1980 - 1989.
- » 17 - Durata in giorni dei procedimenti di vecchio rito negli anni 1987 - 1989.

Materia Penitenziaria

- Tav. 18 - Presenti al 31 dicembre negli Istituti di prevenzione e pena, secondo la posizione giuridica e classi di pena - Anni 1987 - 1989.
- » 19 - Composizione percentuale dei presenti negli Istituti di prevenzione e pena, secondo la posizione giuridica - Anni 1987 - 1989.

Appendice (Anni 1985 - 1989)

- Tav. 20 - Giudicati con sentenza definitiva secondo la specie del provvedimento.
- » 21 - Condannati con sentenza definitiva secondo il sesso.
- » 22 - Condannati con sentenza definitiva secondo il grado del giudizio.
- » 23 - Condannati con sentenza definitiva secondo la pena inflitta.
- » 24 - Condannati con sentenza definitiva secondo la specie del delitto.

GRAFICO I

PROCEDIMENTI IN MATERIA CIVILE SOPRAVVENUTI ESAURITI
E PENDENTI IN PRIMO GRADO

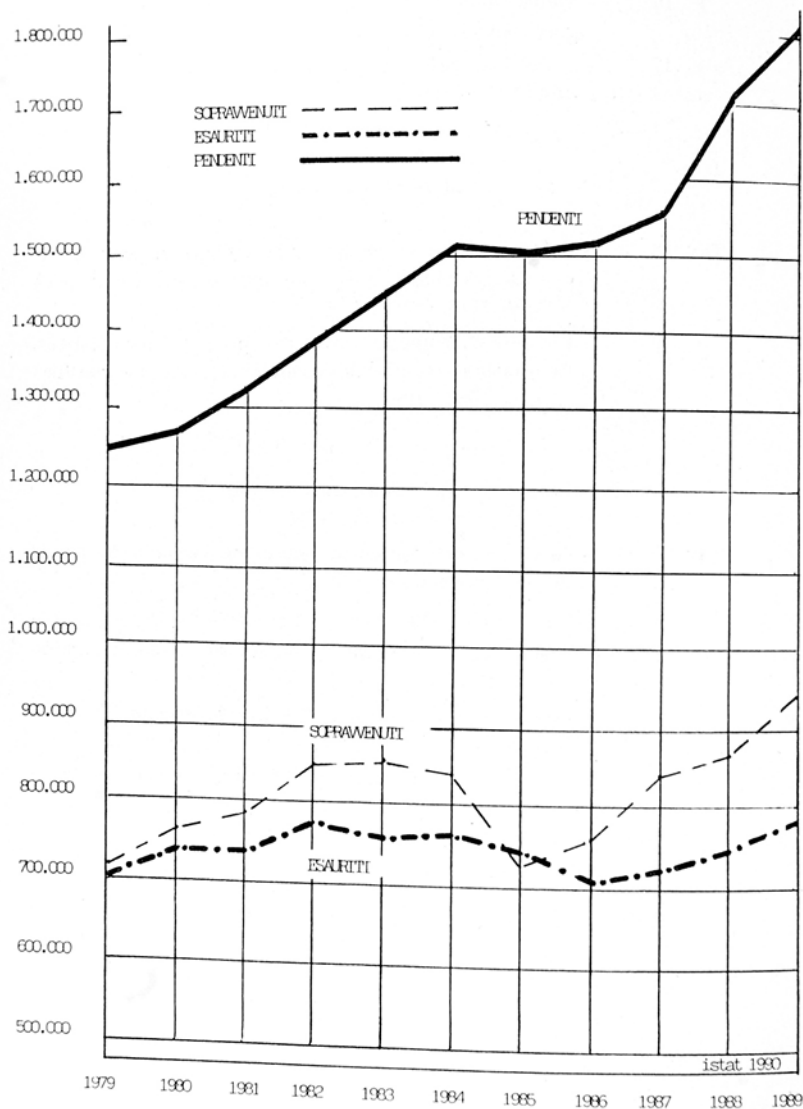
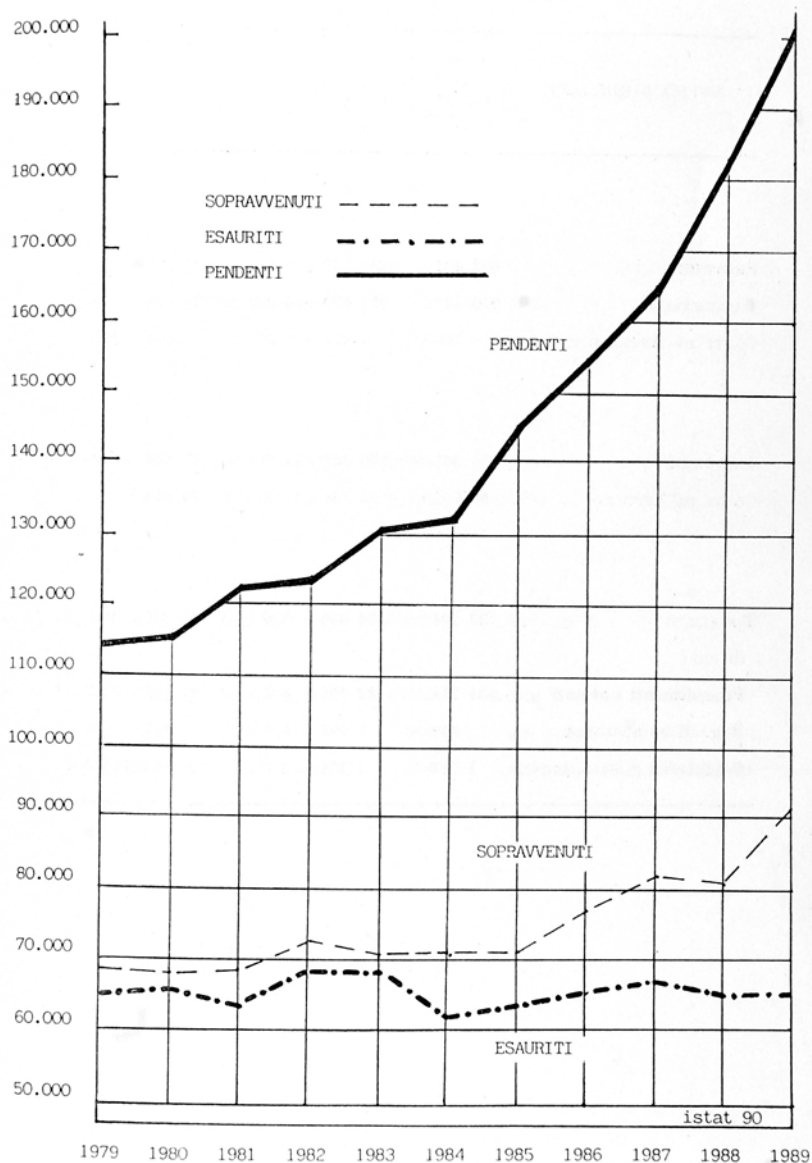


GRAFICO II
PROCEDIMENTI IN MATERIA CIVILE SOPRAVVENUTI ESAURITI
E PENDENTI IN SECONDO GRADO



1-7-87

cognizio

461 143

302.496

4.608

Appell

40.03

27.38

Casse

11.6

1

10.3

COGNIZIONE PER TIPO DI UFFICIO E GRADO DI GIUDIZIO

SOPRAVVENUTI					ESAURITI				
1-7-87 30-6-88	1-7-88 30-6-89	Variaz. %	1-7-89 30-6-90	Variaz. %	1-7-87 30-6-88	1-7-88 30-6-89	Variaz. %	1-7-89 30-6-90	Variaz. %
B	C	C/B	D	D/C	B	C	C/B	D	D/C
<i>cognizione diretta</i>									
481.143	522.614+	8,6	597.655+14,4		414.506	451.559+	8,9	486.842+	7,8
302.496	306.494+	1,3	344.382+20,2		255.452	266.039+	4,2	274.786+	3,3
4.608	4.423—	4,0	4.770+10,2		3.324	3.339+	0,5	3.716+	1,3
<i>Appello</i>									
40.033	39.795—	0,6	49.448+24,3		32.360	32.134—	0,7	35.689+	11,6
27.384	26.694—	2,5	26.440—	1,0	22.423	20.603—	8,1	22.371+	8,6
<i>Cassazione</i>									
11.669	14.182+	21,1	13.199—	6,9	10.520	7.510—	28,6	10.997+	46,4
10.543	11.374+	7,9	11.868+	4,3	9.578	6.518—	31,9	8.438+	29,5
516	581+	12,6	530—	8,8	368	300—	18,5	353+	17,7
610	2.227+	265,1	801—	64,0	574	692+	20,6	2.206+	218,8

TAV. 2. — PROCEDIMENTI CIVILI

UFFICI GIUDIZIARI	P E R I O D I														
	1-7-87 - 30-6-88					1-7-88 - 30-6-89					1-7-89 - 30-6-90				
	Pendenti inizio periodo	Soprav- venuti	Carico (C)	Esauriti (E)	E — % C	Pendenti inizio periodo	Soprav- venuti	Carico (C)	Esauriti (E)	E — % C	Pendenti inizio periodo	Soprav- venuti	Carico (C)	Esauriti (E)	E — % C
<i>Primo grado e cognizione diretta</i>															
PRETURE	585.283	481.143	1.066.426	414.566	38,9	663.679	522.614	1.186.293	451.559	38,1	719.359	597.655	1.317.014	486.842	37,0
TRIBUNALI	948.355	302.496	1.250.885	255.452	20,4	961.005	306.494	1.267.499	266.039	21,0	1022729	344.382	1.367.111	274.786	20,1
CORTI DI AP- PELLO	8.942	4.608	13.550	3.324	24,5	11.769	4.423	16.192	3.339	20,6	10.662	4.770	15.432	3.716	24,1
<i>Grado di appello</i>															
TRIBUNALI	67.258	40.033	107.291	32.360	30,2	72.134	39.795	111.929	32.134	28,7	84.019	49.448	133.467	35.689	26,7
CORTI DI AP- PELLO	63.221	27.384	90.605	22.423	24,7	74.654	26.494	101.148	20.603	20,4	70.897	26.440	97.337	22.371	23,0
<i>Corte di Cassazione</i>															
IN TOTALE	33.201	11.669	44.870	10.520	23,4	34.350	14.182	48.532	7.510	15,5	41.022	13.199	54.221	10.997	20,3
di cui:															
Proced. ordin.	31.218	10.543	41.761	9.578	22,9	32.183	11.374	43.557	6.518	15,0	37.039	11.868	48.907	8.438	17,3
Reg. di compet.	948	516	1.464	368	25,1	1.096	581	1.677	300	17,9	1.377	530	1.907	353	18,3
Confl. di Giur.	1.035	610	1.655	574	34,9	1.071	2.227	3.298	692	21,0	2.606	801	3.407	2.206	64,7

TAV. 3. — PROVVEDIMENTI IN MATERIA CIVILE

PROVVEDIMENTI VARI	1-7-87	1-7-88	1-7-89	Variaz. %	Variaz. %
	30-6-88	30-6-89	30-6-90	B	C
	A	B	C	A	B
Separazione personale dei coniugi:					
a) domande presentate	47.121	46.475	53.720	— 1,4	+ 15,6
b) conciliate	233	110	122	—52,8	+ 10,9
c) abbandonate	10.513	10.655	11.130	+ 1,4	+ 4,5
d) rigettate	63	37	95	—41,3	+156,8
e) accolte e omologate	30.055	37.895	41.784	+26,1	+ 10,3
Procedimenti di scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio:					
— sopravvenuti: in fase presidenziale	27.721	22.262	23.092	—19,7	+ 3,7
— esauriti: con sentenza di scioglimento	4.074	4.615	4.200	+13,3	— 9,0
con sentenza di cessazione degli effetti civili	22.697	23.876	22.382	+ 5,2	— 6,3
Fallimenti dichiarati	11.533	11.321	11.659	— 1,8	+ 3,0
Fallimenti chiusi	5.841	6.059	6.521	+ 3,7	+ 7,6
Vendite mobiliari	33.001	33.002	34.714	—	+ 5,2
Vendite immobiliari	2.884	3.758	3.925	+30,3	+ 4,4
Decreti ingiuntivi	341.464	463.166	467.184	+35,6	+ 0,9
Sequestri	15.249	14.052	13.642	— 7,8	— 2,9
Pignoramenti	258.397	278.829	288.510	+ 7,9	+ 3,5
Protesti					
— numero	6.726.079	6.233.233	5.806.903	— 7,3	— 6,8
— ammontare (milioni di lire)	10.289.492	10.178.813	10.115.512	— 1,1	— 0,6

TAV. 4. — MOVIMENTO DEI PROCEDIMENTI CIVILI DI COGNIZIONE
Primo grado : Preture, Tribunali, Corti di Appello
Anni 1979 - 1989 e 1° semestre 1989 e 1990

Anni	Sopravvenuti	Esauriti		Pendenti a fine anno
		Totale	di cui con sentenza	
<i>Dati assoluti</i>				
1979	705.952	706.612	342.572	1.257.483
1980	762.547	740.957	340.268	1.275.667
1981	781.677	739.042	340.659	1.327.123
1982	845.910	775.938	344.820	1.388.952
1983	862.066	761.021	336.011	1.460.476
1984	839.885	766.193	307.679	1.508.933
1985	724.561	731.835	295.093	1.501.086
1986	757.771	710.387	285.647	1.514.958
1987	841.270	726.833	292.044	1.552.323
1988	865.435	739.770	294.027	1.726.262
1989	938.196	773.994	308.341	1.824.213
1° sem. 89	413.527	374.022	149.566	1.429.227
1° sem. 90	504.369	434.167	179.502	1.872.368
<i>Dati per 100.000 abitanti</i>				
1979	1.240,4	1.241,5	601,9	2.209,4
1980	1.336,2	1.298,3	596,2	2.235,3
1981	1.382,2	1.306,8	602,4	2.346,7
1982	1.493,5	1.370,0	608,8	2.452,3
1983	1.514,3	1.336,8	590,2	2.565,4
1984	1.471,4	1.342,2	539,0	2.643,4
1985	1.251,0	1.260,9	507,6	2.528,9
1986	1.323,8	1.240,1	499,1	2.646,7
1987	1.167,0	1.267,4	509,2	2.706,9
1988	1.506,3	1.287,6	511,7	3.004,7
1989	1.630,4	1.345,1	535,8	3.170,3
1° sem. 89	718,8	650,1	260,0	2.484,3
1° sem. 90	876,2	754,2	311,8	3.259,9

Tav. 5. — MOVIMENTO DEI PROCEDIMENTI DI COGNIZIONE
IN GRADO DI APPELLO: Tribunali, Corti di Appello e Cassazione
Anni 1979 - 1989 e 1° semestre 1989 e 1990

Anni	Sopravvenuti	Esauriti		Pendenti a fine anno
		Totale	di cui con sentenza	
<i>Tribunali e Corti di Appello</i>				
1979	61.142	57.894	48.518	91.694
1980	60.450	58.811	49.211	92.070
1981	60.276	56.310	46.485	96.668
1982	63.639	60.879	53.199	98.517
1983	61.145	59.512	51.984	104.932
1984	63.063	54.304	45.393	109.734
1985	63.068	56.143	47.564	117.400
1986	65.890	57.221	47.477	124.006
1987	71.546	57.980	48.701	134.599
1988	69.996	58.448	47.746	149.211
1989	79.014	59.319	48.826	163.930
1° sem. 89	31.655	24.909	20.985	108.205
1° sem. 90	39.275	31.978	19.611	154.114
<i>Corte di Cassazione (1)</i>				
1979	8.125	7.081	6.612	23.889
1980	8.516	7.272	6.578	25.133
1981	8.892	7.219	6.633	26.806
1982	8.678	8.103	6.757	27.381
1983	8.928	8.695	7.429	27.614
1984	8.404	7.551	6.368	28.467
1985	8.760	7.356	6.243	29.871
1986	10.344	8.765	8.187	31.450
1987	10.687	10.543	9.708	31.594
1988	10.991	8.301	7.627	34.284
1989	11.686	6.045	5.653	39.925
1° sem. 89	7.022	3.954	3.754	41.022
1° sem. 90	6.240	5.696	5.330	40.469
<i>Totale</i>				
1979	69.267	64.975	55.130	115.583
1980	68.966	65.083	55.789	117.203
1981	69.168	63.529	53.118	123.474
1982	72.317	68.982	59.956	125.898
1983	70.073	68.207	59.413	132.546
1984	71.467	61.855	51.761	138.201
1985	71.828	63.499	53.807	147.271
1986	76.234	65.986	55.664	155.456
1987	82.033	68.523	58.409	166.193
1988	80.987	66.749	55.373	183.495
1989	90.700	65.364	54.479	203.855
1° sem. 89	38.677	28.863	24.739	149.227
1° sem. 90	45.515	37.674	24.941	194.583

(1) Esclusi i provvedimenti in camera di consiglio.

TAV. 6. — DURATA MEDIA IN GIORNI DELLE CONTROVERSIE
CIVILI IN COMPLESSO

Anni 1985 - 1989 e 1° semestre 1989 e 1990

Anni	Preture	Tribunali	Corti di Appello
1985	418	1.183	896
1986	454	1.116	872
1987	433	1.029	904
1988	476	1.199	833
1989	498	1.118	927
1° sem. 89	485	974	774
1° sem. 90	493	1.138	857

TAV. 7. — DURATA MEDIA IN GIORNI DELLE CONTROVERSIE
IN MATERIA DI LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA

Anni 1985 - 1989 e 1° semestre 1989 e 1990

Anni	LAVORO		PREVIDENZA E ASSISTENZA	
	Preture	Tribunali	Preture	Tribunali
1985	325	467	479	478
1986	342	486	473	488
1987	334	482	411	493
1988	386	499	475	550
1989	413	505	514	509
1° sem. 89	386	542	527	453
1° sem. 90	429	625	450	481

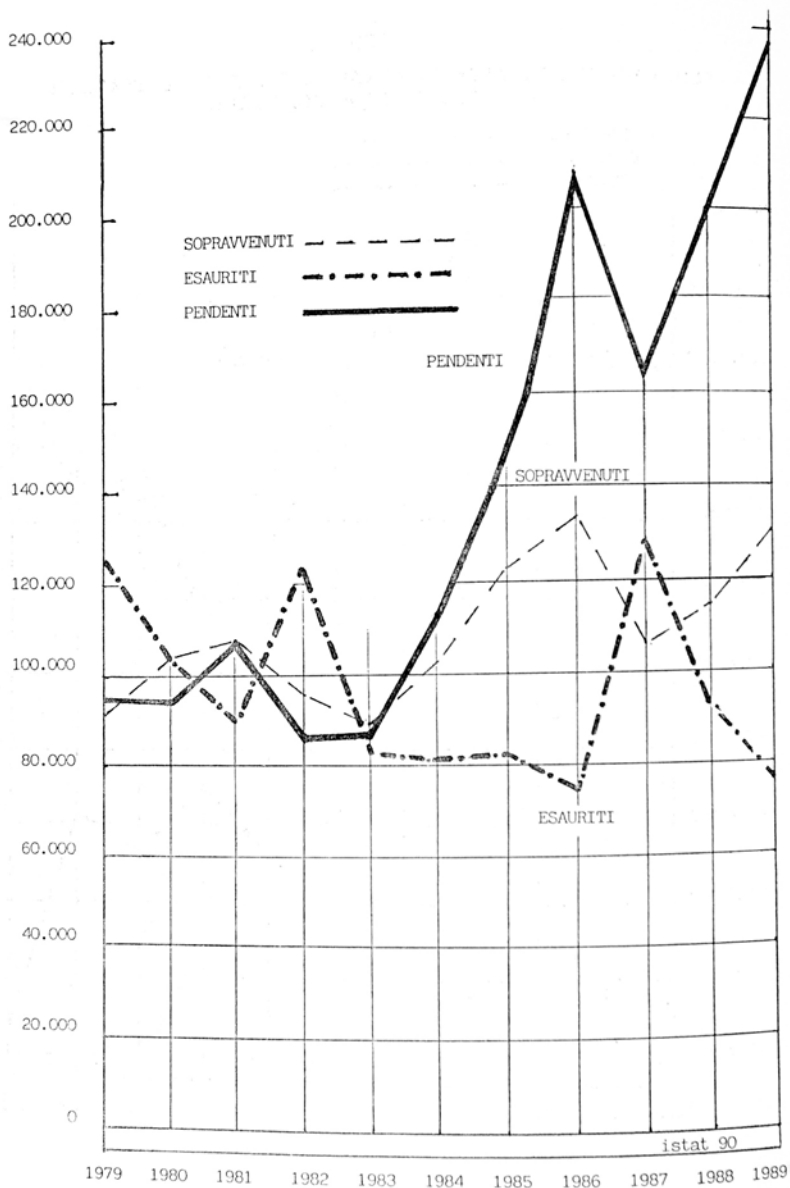
GRAFICO III

PROCEDIMENTI IN MATERIA PENALE SOPRAVVENUTI ESAURITI
E PENDENTI IN PRIMO GRADO



GRAFICO IV

PROCEDIMENTI IN MATERIA PENALE SOPRAVVENUTI ESAURITI
E PENDENTI IN SECONDO GRADO



TAV. 8-A — MOVIMENTO DEI PROCEDIMENTI PENALI
DI VECCHIO RITO (*)

UFFICI GIUDIZIARI	PROCEDIMENTI PENDENTI A FINE PERIODO						
	Al	Al	Variaz.	Al	Variaz.	Al	Al
	30-6-1987	30-6-1988	%	30-6-1989	%	31-12-89	30-6-90
			2		4		
			1		2		
	1	2	3	4	5	6	6 b
PRIMO GRADO							
PRETURE	1.806.407	1.914.586	+ 6,0	2.232.212	+16,6	914.618	177.109
PROCURE	187.559	199.536	+ 6,4	228.726	+14,6	139.077	43.057
UFFICI ISTRUZIONE	207.277	169.088	—18,4	149.458	—11,6	46.425	13.255
TRIBUNALI	217.168	221.057	+ 1,8	232.655	+ 5,2	243.424	171.922
CORTI DI ASSISE	781	731	— 6,4	601	—17,8	671	460
PROCURE MINORENNI	24.634	21.546	—12,5	20.685	— 4,0	18.997	4.915
TRIBUNALI MINORENNI	28.115	25.871	— 8,0	29.942	+15,7	25.885	15.107
SEZIONI ISTRUTTORIE	1.218	1.660	+36,3	1.317	—20,7	970	403
GRADO DI APPELLO							
TRIBUNALI	63.441	35.360	—44,3	16.922	—52,1	13.121	8.699
CORTI DI ASSISE	961	1.000	+ 4,1	856	—14,4	803	423
CORTI DI APPELLO :	117.626	148.552	+26,3	194.041	+30,6	24.532	173.783
di cui :							
Sezioni minori	1.386	1.402	+ 1,2	1.154	—17,7	1.306	414
CORTE DI CASSAZIONE :	55.001	38.551	—29,9	28.917	—25,0	28.114	22.495
di cui :							
Procedimenti ordinari	52.658	36.566	—30,6	25.020	—31,6	22.989	16.236
Procedimenti speciali	2.343	1.985	—15,3	3.897	+96,3	5.125	6.259

(*) Eventuali discordanze nel saldo del movimento dei procedimenti alla fine di ciascun periodo, sono dovute al mancato invio dei dati da parte di alcuni Uffici Giudiziari.

Tav. 8-B — MOVIMENTO DEI PROCEDIMENTI PENALI
DI VECCHIO RITO (*)

UFFICI GIUDIZIARI	PROCEDIMENTI SOPRAVVENUTI				
	1-7-1987 30-6-1988	1-7-1988 30-6-1989	Variaz. %	1-7-1989 31-12-1990	1-1-1990 30-6-1990
			2		
			— 1		
	1	2	3	4	4 b
PRIMO GRADO					
PRETURE	3.638.558	4.064.325	+ 11,7	1.483.746	5.032
PROCURE	531.537	633.842	+ 19,2	180.755	2.408
UFFICI ISTRUZIONE	282.903	347.278	+ 22,8	96.033	2.985
TRIBUNALI	109.725	118.011	+ 7,6	46.654	12.439
CORTI DI ASSISE	911	863	— 5,3	378	243
PROCURE MINORENNI	40.657	41.434	+ 1,9	15.659	2
TRIBUNALI MINORENNI	39.119	37.645	— 3,8	13.762	1.839
SEZIONI ISTRUTTORIE	6.059	5.777	— 4,7	1.689	605
GRADO DI APPELLO					
TRIBUNALI	7.769	4.003	— 48,5	883	500
CORTI DI ASSISE	1.042	975	— 6,4	362	335
CORTI DI APPELLO	98.819	116.537	+ 17,9	62.719	30.184
di cui:					
Sezioni minori	1.794	1.800		869	215
CORTE DI CASSAZIONE	27.697	32.433	+ 17,1	16.579	19.985
di cui:					
Procedimenti ordinari	22.767	26.555	+ 16,6	13.693	15.962
Procedimenti speciali	4.930	5.878	+ 19,2	2.886	4.023

(*) Vedi nota a tav. 8a

Tav. 8-C — MOVIMENTO DEI PROCEDIMENTI PENALI
DI VECCHIO RITO (*)

UFFICI GIUDIZIARI	PROCEDIMENTI ESAURITI				
	1-7-1987 30-6-1988	1-7-1988 30-6-1989	Variaz. %	1-7-1989 31-12-1989	1-1-1990 30-6-1990
			2		
			— 1		
	1	2	3	4	4 b
PRIMO GRADO					
PRETURE	3.505.942	3.709.625	+ 5,8	2.604.251	637.813
PROCURE	514.484	609.517	+18,5	245.209	45.006
UFFICI ISTRUZIONE	312.983	366.945	+17,2	199.900	31.651
TRIBUNALI	105.763	104.101	— 1,6	37.149	49.618
CORTI DI ASSISE	990	951	— 3,9	294	396
PROCURE MINORENNI	43.745	42.298	— 3,3	17.042	4.681
TRIBUNALI MINORENNI	41.470	32.700	—21,1	17.964	9.989
SEZIONI ISTRUTTORIE	5.609	5.911	+ 5,4	2.019	872
GRADO DI APPELLO					
TRIBUNALI	35.700	20.344	—43,0	4.416	3.109
CORTI DI ASSISE	1.024	1.002	— 2,1	319	449
CORTI DI APPELLO	68.434	65.427	— 4,4	24.629	46.096
di cui:					
Sezioni minori	1.789	2.091	+16,9	700	664
CORTE DI CASSAZIONE	44.147	42.067	— 4,7	17.382	25.604
di cui:					
Procedimenti ordinari	38.859	38.101	— 2,0	15.724	22.715
Procedimenti speciali	5.288	3.966	—25,0	1.658	2.889

(*) Vedi nota a tav. 8a.

TAV. 9 — MOVIMENTO DEI PROCEDIMENTI PENALI DI VECCHIO RITO

UFFICI GIUDIZIARI	P E R I O D I								
	1-7-87 - 30-6-88			1-7-88 - 30-6-89			1-7-89 - 30-6-90		
	Carico C	Esauriti E	$\frac{E}{C} \times 100$	Carico C	Esauriti E	$\frac{E}{C} \times 100$	Carico C	Esauriti E	$\frac{E}{C} \times 100$
PRIMO GRADO									
PRETURE	5.444.965	3.505.942	64,4	5.978.911	3.709.625	62,0	3.720.990	3.242.064	87,1
PROCURE	719.096	514.484	71,5	833.378	609.517	73,1	411.889	290.215	70,5
UFFICI ISTRUZIONE	490.180	312.983	63,9	516.366	366.945	71,1	248.476	231.551	93,2
TRIBUNALI	326.893	105.763	32,4	339.068	104.101	30,7	291.748	86.767	29,7
CORTI DI ASSISE	1.692	990	58,5	1.594	951	59,7	1.222	690	56,5
PROCURE MINORENNI	65.291	43.745	67,0	62.980	42.298	67,2	36.346	21.723	59,8
TRIBUNALI MINORENNI	67.234	41.470	61,7	63.516	32.700	51,5	45.543	27.953	61,4
SEZIONI ISTRUTTORIE	7.277	5.609	77,1	7.437	5.911	79,5	3.611	2.891	80,1
GRADO DI APPELLO									
TRIBUNALI	71.210	35.700	50,1	39.363	20.344	51,7	18.305	7.525	41,1
CORTI DI ASSISE	2.003	1.024	51,1	1.975	1.002	50,7	1.553	768	49,5
CORTI DI APPELLO	216.445	68.434	31,6	265.089	65.427	24,7	286.944	70.725	24,6
di cui:									
Sezioni minori	3.180	1.789	56,3	3.202	2.091	65,3	2.238	1.364	60,9
CORTE DI CASSAZIONE	82.698	44.147	53,4	70.984	42.067	59,3	65.481	42.986	66,6
di cui:									
Procedimenti ordinari	75.425	38.859	51,5	63.121	38.101	60,4	54.675	38.439	70,3
Procedimenti speciali	7.273	5.288	72,7	7.863	3.966	50,4	10.806	4.547	42,1

TAV. 10 — MOVIMENTO DEI PROCEDIMENTI DI NUOVO RITO NEGLI UFFICI GIUDIZIARI PENALI

24 ottobre 1989 — 30 giugno 1990

UFFICI GIUDIZIARI	SOPRAVVENUTI	ESAURITI	PENDENTI AL 30-6-90
PRIMO GRADO			
PROCURE PRESSO LE PRETURE CIRCONDARIALI	3.150.114	1.710.219	1.386.193
G. I. P. PRESSO LE PRETURE CIRCONDARIALI	1.672.918	1.432.821	243.717
PRETURE	64.945	46.361	18.448
PROCURE PRESSO I TRIBUNALI	450.357	321.670	131.216
G. I. P. PRESSO I TRIBUNALI	307.279	238.394	69.356
TRIBUNALI	32.945	16.460	17.684
CORTI DI ASSISE	471	281	193
PROCURE PRESSO I TRIBUNALI PER I MINORENNI	37.054	23.758	14.020
G. I. P. PRESSO I TRIBUNALI PER I MINORENNI	23.587	16.977	6.696
TRIBUNALI PER I MINORENNI	1.921	1.216	724
GRADO DI APPELLO			
CORTI DI APPELLO	3.931	1.584	2.347

**TAV. 11A — PRINCIPALI MODALITÀ DI ESAURIMENTO DEI PROCEDIMENTI DI NUOVO RITO
UFFICI DEL G. I. P. PRESSO LE PRETURE E PRESSO I TRIBUNALI**

24 ottobre 1989 — 30 giugno 1990

MODALITÀ DI ESAURIMENTO	UFFICI DEL G. I. P. PRESSO	
	PRETURE	TRIBUNALI
DECRETI DI ARCHIVIAZIONE	1.367.349	201.021
DECRETI CHE DISPONGONO IL GIUDIZIO ORDINARIO	5.556	15.166
DECRETI CHE DISPONGONO IL GIUDIZIO IMMEDIATO	—	4.989
DECRETI DI CONDANNA DIVENUTI ESECUTIVI	29.600	4.680
SENTENZE A SEGUITO DI GIUDIZIO ABBREVIATO	886	1.301
SENTENZE DI APPLICAZIONE DELLA PENA RICHIESTA	2.565	4.192

Preture e Tribunali (24 ottobre 1989 — 30 giugno 1990)

MODALITÀ DI ESAURIMENTO	PRETURE	TRIBUNALI
SENTENZE DI :		
— PROSCIoglimento	14.201	5.645
— CONDANNA	19.724	9.293
di cui : di applicazione della pena su richiesta	10.563	3.800

TAV. 11B — PRINCIPALI MODALITÀ DI ESAURIMENTO DEI PROCEDIMENTI DI NUOVO RITO

Uffici del G. I. P. presso i Tribunali per i minorenni

(24 ottobre 1989 — 30 giugno 1990)

MODALITÀ DI ESAURIMENTO	N. ESAURITI
DECRETI DI ARCHIVIAZIONE	8.605
DECRETI CHE DISPONGONO IL GIUDIZIO ORDINARIO	741
DECRETI CHE DISPONGONO IL GIUDIZIO IMMEDIATO	238
SENTENZE A SEGUITO DI GIUDIZIO ABBREVIATO	96
SENTENZE DI ESTINZIONE DEL REATO A SEGUITO DI ESITO POSITIVO DELLA PROVA	6

Tribunali per i minorenni

(24 ottobre 1989 — 30 giugno 1990)

MODALITÀ DI ESAURIMENTO	N. ESAURITI
SENTENZE DI PROSCIoglimento	759
di cui :	
per perdono giudiziale (art. 169 C. P.)	150
per non imputabilità (art. 98 C. P.)	15
SENTENZE DI CONDANNA	279

TAV. 12-A — MOVIMENTO DEI PROCEDIMENTI PENALI
DI VECCHIO RITO (a) (*)

Anni dal 1980 al 1989 e 2° sem. '89 e 1° sem. '90

- PRIMO GRADO -

ANNI	SOPRAVVENUTI	ESAURITI	PENDENTI A FINE PERIODO
<i>Dati assoluti</i>			
1980	5.799.784	5.666.474	1.521.894
1981	5.923.680	5.638.116	1.829.673
1982	6.045.136	6.417.652	1.462.035
1983	5.810.643	5.703.618	1.667.885
1984	5.608.839	5.382.104	1.914.424
1985	4.746.634	4.411.923	2.316.692
1986	4.457.512	3.940.620	2.719.473
1987	4.633.190	4.897.924	2.392.006
1988	4.883.102	4.649.959	2.674.637
1989	4.556.565	5.641.825	1.390.067
2° sem. 89	1.838.676	3.123.828	1.390.067
1° sem. 90	25.553	780.026	426.228
<i>Dati per 100.000 abitanti</i>			
1980	10.277	10.041	2.697
1981	10.483	9.978	3.238
1982	10.673	11.331	2.581
1983	10.224	10.035	2.935
1984	9.839	9.441	3.358
1985	8.307	7.721	4.054
1986	7.787	6.884	4.750
1987	8.080	8.541	4.171
1988	8.499	8.094	4.655
1989	7.919	9.805	2.416
2° sem. 89	3.193 *	5.426 *	2.416
1° sem. 90	44 *	1.355 *	740

(a) Vedi nota a tav. 8a.

(*) I quozienti risultano notevolmente inferiori a quelli annuali perchè riferiti al numero di eventi verificatisi nel semestre.

TAV. 12 - B — MOVIMENTO DEI PROCEDIMENTI PENALI
DI VECCHIO RITO (a) (*)

Anni dal 1980 al 1989 e 2° sem. '89 e 1° sem. '90

- GRADO DI APPELLO -

ANNI	SOPRAVVENUTI	ESAURITI	PENDENTI A FINE PERIODO
<i>Dati assoluti</i>			
1980	103.134	104.998	95.672
1981	107.611	93.903	108.370
1982	97.496	121.039	87.635
1983	89.275	83.693	89.429
1984	102.876	81.080	114.367
1985	120.381	82.098	151.798
1986	131.920	79.226	206.327
1987	108.663	134.753	169.022
1988	115.104	93.239	200.265
1989	131.563	78.850	238.456
2° sem. 89	64.833	30.064	238.456
1° sem. 90	31.019	49.654	182.905
<i>Dati per 100.000 abitanti</i>			
1980	182,8	186,1	160,5
1981	190,4	166,2	191,8
1982	172,1	213,7	154,7
1983	157,1	147,3	157,3
1984	180,5	142,2	200,6
1985	210,7	143,7	265,7
1986	230,4	138,4	360,4
1987	189,5	235,0	294,7
1988	200,3	162,3	348,6
1989	228,6	137,0	414,4
2° sem. 89	112,6 *	52,2 *	414,4
1° sem. 90	53,9 *	86,2 *	317,7

(a) Vedi nota a tav. 8a.

(*) I quozienti risultano notevolmente inferiori a quelli annuali perchè riferiti al numero di eventi verificatisi nel semestre.

TAV. 13. — DELITTI DENUNCIATI PER I QUALI È INIZIATA L'AZIONE PENALE

D E L I T T I	Dati assoluti			Variazioni percentuali (*)	
	1987	1988	1989	1988	1989
				1987	1988
TOTALE	2.204.986	2.233.930	2.274.095	+ 1,3	+ 1,8
FURTI	1.314.696	1.343.443	1.366.996	+ 2,2	+ 1,8
ALTRI DELITTI	890.290	890.487	907.099	—	+ 1,9
di cui:					
violenza, resistenza, oltraggio a P. U.	16.529	16.920	15.418	+ 2,4	— 8,9
violenza carnale	1.205	1.228	1.296	+ 1,9	+ 5,5
atti di libidine violenti	963	1.069	996	+11,0	+ 6,8
istigazione, favoregg., sfruttam., prostituzione	363	301	297	—17,1	— 1,3
violazione obblighi assistenza familiare	6.448	6.103	5.267	— 5,4	—13,7
maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli	2.600	2.424	2.316	— 6,8	— 4,5
omicidio (a)	2.173	2.133	2.687	— 1,9	+26,0
omicidio colposo	4.934	4.898	4.593	— 0,7	— 6,2
lesioni personali volontarie	27.206	26.892	26.576	— 1,2	— 1,2
omicidio preterintenzionale	98	103	117	+ 5,1	+13,6
lesioni personali colpose	34.373	33.202	28.362	— 3,4	—14,6
rapina	42.497	39.534	46.830	— 7,0	+18,5
estorsione	4.320	4.119	4.957	— 4,7	+20,3
sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione	175	127	162	—27,4	+27,6
truffa	35.914	32.909	31.940	— 8,4	— 2,9
appropriazione indebita	9.027	8.044	7.033	—10,9	—12,6
emissione assegni a vuoto	302.826	305.696	305.043	+ 0,9	— 0,2
bancarotta	4.148	4.914	3.245	+18,5	—34,0
associazione per delinquere	650	627	527	— 3,5	—15,9
associazione di tipo mafioso	—	32	57	—	+78,1
MINORENNI DENUNCIATI	20.386	22.862	26.364	+12,1	+15,3
DELITTI COMMESSI DA IGNOTI	1.485.842	1.505.891	1.569.498	+ 1,3	+ 4,2

(a) Compreso l'infanticidio.

(*) Eventuali rilevanti variazioni percentuali fra un periodo e l'altro possono, in alcuni casi, derivare dalla esiguità delle frequenze assolute (come, ad esempio, nel caso dell'omicidio preterintenzionale).

TAV. 14 — DELITTI DENUNCIATI PER I QUALI È INIZIATA L'AZIONE PENALE
Quozienti per 100.000 abitanti (popolazione residente media in ciascun anno)

D E L I T T I	Q U O Z I E N T I		
	1987	1988	1989
TOTALE	3.845,1	3.888,3	3.952,2
FURTI	2.292,6	2.338,4	2.375,7
ALTRI DELITTI	1.552,5	1.550,0	1.576,5
di cui :			
violenza, resistenza, oltraggio a P. U.	28,8	29,5	26,8
violenza carnale	2,1	2,1	2,3
atti di libidine violenti	1,7	1,9	1,7
istigazione, favoregg., sfruttam., prostituzione	0,6	0,5	0,5
violazione obblighi assistenza familiare	11,2	10,6	9,2
maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli	4,5	4,2	4,0
omicidio volontario consumato e tentato (a)	3,8	3,7	4,7
omicidio colposo	8,6	8,5	8,0
lesioni personali volontarie	47,4	46,8	46,2
omicidio preterintenzionale	0,2	0,2	0,2
lesioni personali colpose	59,9	57,8	49,3
rapina	74,1	68,8	81,4
estorsione	7,5	7,2	8,6
sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione	0,3	0,2	0,3
truffa	62,6	57,3	55,5
appropriazione indebita	15,7	14,0	12,2
emissione assegni a vuoto	528,1	532,1	530,1
bancarotta	7,2	8,6	5,6
associazione per delinquere	1,1	1,1	0,9
associazione di tipo mafioso	—	0,1	0,1
MINORENNI DENUNCIATI	35,5	39,8	45,8
DELITTI COMMESSI DA IGNOTI	2.591,1	2.621,1	2.727,6

(a) Compreso l'infanticidio.

TAV. 15 — DELITTI COMMESSI DA AUTORE IGNOTO

Quozienti per 100.000 abitanti

D E L I T T I	1987		1988		1989		PERCENTUALI DELITTI DI IGNOTI SUL TOTALE		
	Quozienti ignoti	Quozienti totale delitti	Quozienti ignoti	Quozienti totale delitti	Quozienti ignoti	Quozienti totale delitti	1987	1988	1989
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
TOTALE	2.591,1	3.845,1	2.621,1	3.888,3	2.727,6	3.952,2	67,4	67,4	69,1
FURTI	2.212,8	2.292,6	2.263,8	2.338,4	2.338,4	2.375,7	96,5	96,8	96,8
ALTRI DELITTI	378,3	1.552,5	357,4	1.550,0	427,2	1.576,5	24,4	23,1	27,1
di cui :									
omicidi	1,5	3,8	1,7	3,7	2,8	4,7	44,4	45,7	59,5
rapine	65,3	74,1	60,7	68,8	74,1	81,4	88,1	88,2	91,0
sequestri di persona a scopo di rapina o estorsione	0,2	0,3	0,1	0,2	0,2	0,3	76,6	56,7	61,1

Tav. 16 - A — DELITTI DENUNCIATI PER I QUALI L'AUTORITÀ
GIUDIZIARIA HA INIZIATO L'AZIONE PENALE

Anni 1980 - 1989

A N N I	TOTALE DELITTI	Per 100.000 abitanti
1980	1.919.651	3.401,6
1981	1.952.478	3.455,2
1982	2.045.114	3.610,8
1983	2.042.770	3.594,2
1984	1.978.339	3.470,5
1985	2.000.436	3.500,9
1986	2.030.173	3.546,4
1987	2.204.986	3.845,1
1988	2.233.930	3.888,3
1989	2.274.095	3.952,2

Tav. 16 - B — DELITTI DENUNCIATI, ESCLUSI I FURTI, PER I QUALI
L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA HA INIZIATO L'AZIONE PENALE

Anni 1980 - 1989

A N N I	Delitti (esclusi i furti)	Per 100.000 abitanti
1980	594.490	1.053,4
1981	665.187	1.177,2
1982	644.300	1.137,5
1983	655.830	1.153,9
1984	659.812	1.157,5
1985	783.294	1.370,8
1986	835.876	1.460,1
1987	890.290	1.552,5
1988	890.487	1.550,0
1989	907.099	1.576,5

TAV. 17. — DURATA IN GIORNI DEI PROCEDIMENTI
DI VECCHIO RITO NEGLI ANNI 1987 - 1989 (a)

UFFICI GIUDIZIARI	A N N I		
	1987	1988	1989
PRETURE			
Istruttoria	185	186	134
Giudizio			
PROCURE	134	132	117
UFFICI ISTRUZIONE	225	195	105
SEZIONI ISTRUTTORIE	78	94	94
TRIBUNALI			
1° Grado	755	752	801
2° Grado	702	749	824
CORTI DI ASSISE			
1° Grado	320	287	291
2° Grado	365	361	374
CORTI DI APPELLO	512	638	769
PROCURE MINORENNI	231	200	196
TRIBUNALI MINORENNI	219	287	298
CORTI APPELLO SEZIONI MINORI	309	271	253

(a) La durata media dei procedimenti viene calcolata secondo la seguente formula :

$$D = \frac{Pi + Pf}{S + E} \times 365 ;$$

dove PI rappresenta i procedimenti pendenti all'inizio dell'anno, PF i pendenti alla fine.
S quelli sopravvenuti ed E quelli esauriti nell'anno.

TAV. 18. — PRESENTI AL 31 DICEMBRE NEGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA SECONDO LA POSIZIONE GIURIDICA E CLASSI DI PENA - Anni 1987 - 1989

POSIZIONE GIURIDICA CLASSI DI PENA	1987		1988		1989	
	MF	F	MF	F	MF	F
A disposizione della autorità	18.615	983	16.383	850	14.235	611
Condannati :	11.617	526	13.557	650	15.048	733
— all'arresto	228	11	295	19	248	11
— alla reclusione :						
fino a 1 anno	2.751	187	2.900	133	3.337	194
da 1 a 2 anni	1.718	60	1.860	102	2.083	100
da 2 a 5 anni	2.975	120	3.832	197	4.223	211
da 5 a 10 anni	1.340	57	1.739	62	1.958	80
da 10 a 15 anni	926	28	1.030	39	1.063	44
oltre 15 anni	1.679	63	1.901	98	2.136	93
Sottoposti a misure di sicurezza	1.541	81	1.442	82	1.397	66
TOTALE	31.773	1.590	31.382	1.582	30.680	1.410

TAV. 19. — COMPOSIZIONE PERCENTUALE DEI PRESENTI NEGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA SECONDO LA POSIZIONE GIURIDICA - Anni 1987 - 1989

POSIZIONE GIURIDICA	1987		1988		1989	
	MF	F	MF	F	MF	F
A disposizione della autorità	58,6	61,8	52,2	53,7	46,4	43,3
Condannati	36,6	33,1	43,2	41,1	49,0	52,0
Sottoposti a misure di sicurezza	4,8	5,1	4,6	5,2	4,6	4,7
TOTALE	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

A P P E N D I C E

Tav. 20. — GIUDICATI CON SENTENZA DEFINITIVA SECONDO
LA SPECIE DEL PROVVEDIMENTO

SPECIE DEL PROVVEDIMENTO E MOTIVAZIONE	A N N I				
	1985	1986	1987	1988	1989
TOTALE GIUDICATI	201.459	202.966	297.736	234.262	197.387
PROSCIOLTI :	89.528	89.138	200.127	129.161	98.494
— perchè il fatto non sussiste o non costituisce reato	13.170	15.879	17.688	21.889	27.038
— per non aver commesso il fatto	4.951	4.346	4.881	4.459	4.366
— per remissione di querela	17.112	16.864	10.404	13.365	13.388
— per amnistia	7.604	6.344	128.649	50.086	18.015
— per insufficienza di prove	15.360	16.790	13.703	16.648	12.962
— per prescrizione	2.620	3.251	3.878	2.552	2.227
— per perdono giudiziale	5.934	6.001	3.031	3.843	4.473
— per altri motivi	22.777	19.663	17.893	16.319	16.025
CONDANNATI	111.931	113.828	97.609	105.101	98.893

TAV. 21. — CONDANNATI CON SENTENZA DEFINITIVA
SECONDO IL SESSO

A N N I	MASCHI	FEMMINE	T O T A L E	
			MF	di cui minorenni
1985	96.297	15.634	111.931	2.534
1986	98.113	15.715	113.828	2.497
1987	84.959	12.650	97.609	2.022
1988	91.591	13.510	105.101	1.833
1989	84.717	14.176	98.893	2.362

Tav. 22. — CONDANNATI CON SENTENZA DEFINITIVA SECONDO IL GRADO DEL GIUDIZIO

GRADO DEL GIUDIZIO	A N N I				
	1985	1986	1987	1988	1989
Istruttoria e 1° grado	80.314	83.070	69.215	75.982	66.055
Appello	24.561	21.533	18.709	19.301	19.526
Ricorso per Cassazione	7.056	9.225	9.685	9.818	13.312
TOTALE	111.931	113.828	97.609	105.101	98.893

Tav. 23. — CONDANNATI CON SENTENZA DEFINITIVA SECONDO LA PENA INFLITTA

PENA INFLITTA	A N N I				
	1985	1986	1987	1988	1989
MULTA	58.432	60.192	43.184	54.194	48.848
RECLUSIONE	53.499	53.636	54.425	50.907	50.045
mesi: fino a 1	8.428	9.055	5.699	4.514	4.013
1 - 3	8.316	8.485	9.321	7.477	7.023
3 - 6	13.890	14.477	15.416	14.215	12.817
6 - 12	8.988	8.663	8.699	9.680	10.295
anni: 1 - 2	7.176	6.991	8.719	8.155	8.650
2 - 3	3.557	3.065	2.862	2.875	3.395
3 - 5	1.695	1.632	2.161	2.331	2.465
5 - 10	916	803	997	1.013	967
oltre 10	533	465	551	647	420
TOTALE	111.931	113.828	97.609	105.101	98.893

Tav. 24. — CONDANNATI CON SENTENZA DEFINITIVA SECONDO
LA SPECIE DEL DELITTO

D E L I T T I	A N N I				
	1985	1986	1987	1988	1989
Omicidio volontario	661	460	644	689	525
Omicidio colposo	2.200	1.960	2.181	2.447	2.051
Lesioni personali volon- tarie	1.189	1.284	971	1.011	873
Lesioni personali colpose	1.056	1.033	665	613	646
Violenza carnale, atti di libidine violenti e atti osceni	599	509	588	590	438
Furto	15.963	18.017	18.433	16.646	15.682
Rapina, estorsione e se- questro di persona a scopo di rapina o di estorsione	3.446	3.245	3.094	3.237	4.432
Truffa	1.303	1.182	1.057	980	1.061
Bancarotta	642	387	307	305	269
Emissione assegni a vuoto	48.306	49.405	35.893	43.812	38.672
Violenza, resistenza e ol- traggio a P. U.	3.102	3.074	2.794	2.718	2.603
Contrabbando	878	948	638	471	586
Detenzione di armi	3.003	2.920	2.796	2.021	2.235
Altri delitti	29.586	29.404	27.548	29.561	28.820
TOTALE	111.931	113.828	97.609	105.101	98.893